



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO
DI LEGGE N. 6/XVII**

Articolo 1

- Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
- Legge regionale 11 luglio 2014, n. 5

Articolo 1, comma 1, lettera b)

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1)
- Legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 8)
- Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019

Articolo 1, comma 1, lettera c)

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 2)
- Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (art. 16)
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 68)
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 24)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 34)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 69)
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 2)
- Legge 8 agosto 1995, n. 335
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (allegato 2)
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 43)

Articolo 1, comma 1, lettera i)

- Codice penale (artt. 28, 29, 416-bis, 416-bis.1, 416-ter)

**IM GESETZENTWURF NR. 6/XVII
ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN**

Artikel 1

- Regionalgesetz Nr. 6 vom 21. September 2012
- Regionalgesetz Nr. 5 vom 11. Juli 2014

Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe b)

- Gesetz Nr. 145 vom 30. Dezember 2018 (Art. 1)
- Gesetz Nr. 131 vom 5. Juni 2003 (Art. 8)
- Vereinbarung der Staat-Regionen-Konferenz vom 3. April 2019

Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe c)

- Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 (Art. 2)
- Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 (Art. 16)
- gesetzesvertretendes Dekret Nr. 165 vom 30. März 2001 (Art. 68)
- Gesetz Nr. 41 vom 28. Februar 1986 (Art. 24)
- Gesetz Nr. 448 vom 23. Dezember 1998 (Art. 34)
- Gesetz Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 (Art. 69)
- Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 (Art. 2)
- Gesetz Nr. 335 vom 8. August 1995
- Gesetz Nr. 247 vom 24. Dezember 2007 (Anhang 2)
- Gesetz Nr. 335 vom 8. August 1995 (Art. 1)
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 1092 vom 29. Dezember 1973 (Art. 43)

Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe i)

- Strafgesetzbuch (Art. 28, 29, 416-bis, 416-bis.1, 416-ter)

Articolo 1, comma 1, lettera j)

- Codice della procedura civile (art. 545)

Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe j)

- Zivilprozessordnung (Art. 545)

Articolo 1, comma 1, lettera k)

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (art. 9)
- Legge 20 maggio 2016, n. 76
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 24)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 34)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 69)

Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe k)

- Gesetz Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 (Art. 9)
- Gesetz Nr. 76 vom 20. Mai 2016
- Gesetz Nr. 41 vom 28. Februar 1986 (Art. 24)
- Gesetz Nr. 448 vom 23. Dezember 1998 (Art. 34)
- Gesetz Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 (Art. 69)

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6

**Trattamento economico e regime previdenziale dei
membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

Art. 1 (Trattamento economico e regime previdenziale)

1. A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire il libero svolgimento del mandato, spetta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

Art. 2 (Indennità consiliare)

1. L'indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00).

1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano l'indennità consiliare mensile lorda, rivalutata ai sensi del primo periodo, è adeguata automaticamente sulla base degli incrementi percentuali previsti dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, per i periodi contrattuali previsti per il suddetto personale.²

2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al comma 1.

2-bis.³

2-ter. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove il Consigliere regionale sia titolare di pensione derivante dalla previdenza obbligatoria e dalla somma di tale reddito con l'indennità consiliare derivi un importo mensile lordo complessivo superiore a 1,5 volte l'indennità consiliare medesima, quest'ultima è ridotta in misura tale che dalla somma dei redditi suddetti non superi l'importo lordo corrispondente a 1,5 volte l'indennità consiliare.⁴

¹ In B.U. 2 ottobre 2012, n. 40, Supplemento n. 2.

Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1° gennaio 2009.

² Comma inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e sostituito dall'art. 1 comma 1 della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

³ Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

Art. 3 (Rimborso spese per l'esercizio del mandato)

1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocinquanta/00), con le seguenti modalità:

- a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale;
- b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili.

1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano l'importo netto mensile riconosciuto come rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, rivalutato ai sensi del primo periodo, è adeguato automaticamente sulla base dell'incremento percentuale complessivo previsto dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, con efficacia a decorrere dalle spese mensili sostenute a partire dal mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del contratto o accordo collettivo sottoscritto.⁵

2. Il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi, l'indennità attinente l'uso del proprio automezzo da parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza nella esplicazione del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Art. 4 (Indennità di funzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza)

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1 dell'articolo 2 e del rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 31 per cento, Vicepresidenti 18 per cento, Segretari questori 9 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.⁶

Art. 5 (Sospensione degli emolumenti per motivi penali)

1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

⁵ Comma inserito dall'art. 11, comma 3, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e sostituito dall'art. 1 comma 2 della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

⁶ Comma modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso sono corrisposti l'indennità di funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6 (Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà)

1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato, quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.

Art. 7 (Trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della XV Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello applicato per gli assegni vitalizi, corrisposto in dodici mensilità e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, moltiplicando il montante individuale dei contributi al momento del conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

2. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantacinque anni di età. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.

4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria per il trattamento economico a carattere previdenziale, mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale.

6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è ammissibile la restituzione, salvo il caso di decesso del Consigliere nel corso del mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo dell'indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato consiliare ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale. In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4 è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico.

9. Il Consigliere che abbia quattro Legislature di mandato per aver rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive Legislature, il trattamento economico a carattere previdenziale calcolato esclusivamente sulla quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a suo carico di cui al comma 4, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.

Art. 8⁷ (Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura.

2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.

⁷ Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1° gennaio 2009.

Art. 9⁸ (Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.

Art. 10^{9 10} (Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni)

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l'indennità parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

- a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;
- b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di garanzia;

⁸ Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1° gennaio 2009.

⁹ Il presente articolo è stato oggetto di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4 a cui si rinvia con riferimento anche ad altri istituti collegati alla materia disciplinata.
Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1° gennaio 2009.

¹⁰ In attuazione del presente articolo vedi la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 9 aprile 2013, n. 324/13.

- c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
- d) all'opzione di cui al comma 2.¹¹

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i requisiti di età previsti, è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8.

6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 11 (Decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento economico a carattere previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di Legislatura, i Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della Legislatura stessa.

Art. 12 (Sospensione del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, il diritto all'assegno vitalizio e al trattamento economico a carattere previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale, il trattamento economico a carattere previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento economico a carattere previdenziale sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo.

Art. 13 (Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.

¹¹ Il valore attuale di una quota di assegno vitalizio, ai sensi del presente comma, è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2013, n. 334.

Art. 14 (Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella XV e nelle successive Legislature spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che non ci siano aventi diritto, il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale.

2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento economico a carattere previdenziale, o in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, la reversibilità del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del diritto:

- a) coniuge superstite, senza che vi siano figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. Nell'eventualità di un concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità, questo o la quota del medesimo è corrisposto, su istanza del coniuge divorziato e a condizione che lo stesso goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;
- b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto, fino alla misura massima del 100 per cento. Ai figli legittimi, sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall'Ufficio di Presidenza;
- c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è erogato nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto;
- d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun avente diritto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto.

3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine può essere richiesto ai titolari di trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.

4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 15¹²

Art. 15-bis¹³ (Irrinunziabilità e non trasferibilità dei trattamenti economici)

1. Non sono consentite le rinunzie ai diversi trattamenti economici, anche a carattere previdenziale, comunque denominati, previsti dalla presente legge. Prima del loro ricevimento, gli stessi non possono essere oggetto di trasferimento a terzi.

Art. 16 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali. L'indennità mensile lorda attribuibile ai componenti ai quali spetta e l'indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.

Art. 17 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili con quelle previste dalla presente legge, che esauriscono i loro effetti alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.

¹² Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

¹³ Articolo inserito dall'art. 11, comma 4, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

REGIONALGESETZ VOM 21. SEPTEMBER 2012, NR. 6

Wirtschaftliche Behandlung der Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol¹

Art. 1 Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung

(1) Ab der XV. Legislaturperiode steht den Mitgliedern des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol, nach der Eidesablegung – zwecks Gewährleistung der freien Ausübung des Wahlmandats – die wirtschaftliche Behandlung gemäß Gesetz Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 sowie die Vorsorge zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenkommission vorgesehen ist, vorbehaltlich der in den folgenden Bestimmungen vorgesehenen Einschränkungen.

Art. 2 Aufwandsentschädigung

(1) Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung, die zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und jährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, beläuft sich auf 9.800,00 Euro (neuntausendachthundert/00).

(1-bis) Die jährliche Aufwertung laut Abs. 1 wird – nach ihrer Anwendung bis zum 31. Juli 2021 – abgeschafft. Ab der nächsten Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-wirtschaftskammern Trient und Bozen wird die laut erstem Satz aufgewertete monatliche Bruttoaufwandsentschädigung automatisch auf der Grundlage der prozentuellen Erhöhungen angepasst, die in den für das vorgenannte Personal für die entsprechenden Vertragszeiträume im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 21. Juli 2000 unterzeichneten Tarifverträgen und -abkommen festgesetzt werden.²

(2) Gemäß Art. 68 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165 vom 30. März 2001, in geltender Fassung, kann sich der Abgeordnete, der bei einer öffentlichen Verwaltung angestellt ist, entweder für die Beibehaltung der bei der Ursprungskörperschaft bezogenen Besoldung oder für die Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 entscheiden.

(2-bis)³

(2-ter) Falls der Regionalratsabgeordnete eine aus der Pflichtvorsorge stammende Rente bezieht und sich durch die Addition dieses Einkommens mit der Aufwandsentschädigung ein monatlicher Bruttogesamtbetrag ergibt, der höher ist als das 1,5fache der Aufwandsentschädigung, wird letztgenannte zwecks Eindämmung der öffentlichen Ausgaben soweit gekürzt, dass die Summe der

¹ Im ABl. vom 2. Oktober 2012, Nr. 40, Beibl. Nr. 2.

Für die Zwecke laut Art. 2 Abs. 3 des RG vom 26. Februar 1995, Nr. 2 und im Sinne und für die Wirkungen von Art. 17 Abs. 1 des RG vom 21. September 2012, Nr. 6 findet die Aussetzung der Aufwertung laut Art. 2 Abs. 2 des vorgenannten RG Nr. 2/1995 mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 auf sämtliche Rechtsinstitute Anwendung, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist, und zwar bis der Betrag verrechnet worden ist, der entweder der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes im Höchstausmaß von insgesamt 12 Prozent oder – im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 – der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode (21. November 2013) erreichten Ausmaß (9,40%) entspricht. Im Sinne der vorgenannten Bestimmungen ist die Aufwertung bzw. Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes mit dem ersten Tag der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) mit Ausgangswert 1. Jänner 2009 wiederaufzunehmen.

² Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 eingefügt und durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. Juni 2023, Nr. 3 ersetzt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 2 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 aufgehoben.

vorgenannten Einkommen den Bruttobetrag, der dem 1,5fachen der Aufwandsentschädigung entspricht, nicht übersteigt.⁴

Art. 3 Rückerstattung der für die Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben

(1) Als Spesenrückerstattung für die Ausübung des Mandats wird monatlich der Nettobetrag in Höhe von 1.450,00 Euro (tausendvierhundertfünfzig/00), der alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, entsprechend den nachstehend angeführten Einzelschriften ausbezahlt:

- a) 12 Mal jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 700,00 Euro (siebenhundert/00), von dem der Betrag im Ausmaß von 180,00 (hundertachtzig/00) Euro für jeden Tag der Abwesenheit von den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, im Rahmen der die Abwesenheiten erhoben werden, sowie von jenen der Landtage von Trient und Bozen entsprechend den jeweiligen Ordnungsbestimmungen in Abzug gebracht werden kann. Die sich aufgrund der Abzüge laut vorliegendem Buchstaben ergebenden Beträge vermindern die Kosten und werden zugunsten des Haushalts des Regionalrates verbucht;
- b) ein monatlicher Betrag bis zum Höchstausmaß der verbleibenden 750,00 Euro (siebenhundertfünfzig/00) für besondere Ausgabenkategorien, die belegt werden müssen und welche das Präsidium aufgrund einer eigenen Regelung für zulässig erklärt.

(1-bis) Die alljährliche Aufwertung laut Abs. 1 wird – nach ihrer Anwendung bis zum 31. Juli 2021 – abgeschafft. Ab der nächsten Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen wird der monatlich als Rückerstattung für die in Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben zuerkannte Nettobetrag, der im Sinne von Abs. 1 aufgewertet wurde, automatisch auf der Grundlage der in den im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 21. Juli 2000 unterzeichneten Tarifverträgen und -abkommen vorgesehenen prozentuellen Gesamterhöhung angepasst, und zwar mit Wirkung ab den im Folgemonat des Veröffentlichungsdatums des unterzeichneten Tarifvertrags oder -abkommens im Amtsblatt der Region monatlich bestrittenen Spesen.⁵

(2) Die Außendienstvergütung für die Teilnahme an den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, die Vergütung an die Präsidiumsmitglieder bei Benützung des eigenen Fahrzeugs für Dienstreisen und die Außendienstvergütung an den Präsidenten sowie an die ordnungsgemäß ermächtigten Abgeordneten bei Reisen außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes im Auftrag des Regionalrats oder seines Präsidenten fallen nicht unter die im Abs. 1 Buchst. b) angeführten Kategorien.

(3) Auf die Ausgabenrückerstattungen laut Abs. 1 und 2 findet die im Art. 52 Abs. 1 Buchst. b) des Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen vorgesehene steuerrechtliche Regelung Anwendung.

Art. 4 Amtsentschädigung der Präsidiumsmitglieder

(1) Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die die folgenden Prozentsätze der monatlichen Bruttoaufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1 und der Ausgabenrückerstattung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) umfasst: Präsident 31 Prozent, Vizepräsidenten 18 Prozent, Präsidialsekretäre 9 Prozent. Die Amtsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums des Regionalrats und des Regionalausschusses sind nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der Landtage und

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 hinzugefügt.

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 3 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 eingefügt und durch den Art. 1 Abs. 2 des RG vom 27. Juni 2023, Nr. 3 ersetzt.

Landesausschüsse zustehen.⁶

Art. 5 Aussetzung der Bezüge aus strafrechtlichen Gründen

(1) Dem Abgeordneten, der im Sinne des Art. 15 des Gesetzes Nr. 55 vom 19. März 1990 in geltender Fassung von seinem Amt enthoben wurde, wird für die gesamte Dauer der Enthebungsmaßnahme ein Unterhaltsbeitrag in Höhe eines Drittels der Aufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1 gewährt.

(2) Im Falle eines Urteils auf Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs mit rechtskräftigem Urteil werden dem enthobenen Abgeordneten die Amtsentschädigung gemäß Abs. 4, falls zustehend, sowie eine Zulage, die der Differenz zwischen dem Unterhaltsbeitrag laut Abs. 1 und der Aufwandsentschädigung laut Art. 2 Abs. 1 entspricht, ausbezahlt.

Art. 6 Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds

(1) Die Regionalratsabgeordneten sind zu Vorsorgezwecken angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag in Höhe eines vom Präsidium festgesetzten Prozentsatzes, im Ausmaß von nicht mehr als 8 Prozent, bezogen auf die Aufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1, in den Solidaritätsfonds einzuzahlen.

(2) Am Ende einer jeden Legislaturperiode oder auf jeden Fall bei Beendigung des Mandats hat der Regionalratsabgeordnete oder die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode das Recht auf Auszahlung einer Mandatsabfindung, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds gemäß Abs. 1 erzielten Ergebnisse berechnet wird.

Art. 7 Vorsorgebehandlung für die in der XV. und den darauf folgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten

(1) Den in der XV. Legislaturperiode zum ersten Mal und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten und den Abgeordneten, die ihr Mandat vor der XV. Legislaturperiode ausgeübt haben und wieder gewählt worden sind, steht nach Beendigung des Mandats eine Vorsorgebehandlung zu, die in steuerrechtlicher Hinsicht so behandelt wird wie die Leibrenten, zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird. Die Vorsorgebehandlung wird aufgrund des beitragsbezogenen Systems unter Berücksichtigung des Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Gesetzesdekretes Nr. 138 vom 13. August 2011, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011, bestimmt, wobei der individuelle Betrag der Beiträge zum Zeitpunkt der Erwirkung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung mit den Umwandlungskoeffizienten, die nach Altersklassen festgelegt werden, multipliziert wird, nachdem die demographische und finanzielle Tragfähigkeit überprüft worden ist. Für die Bruchteile eines Jahres wird eine Erhöhung zur Anwendung gebracht, die dem Ergebnis der Multiplikation von einem Zwölftel der Differenz zwischen dem Umwandlungskoeffizienten des unmittelbar über dem Alter des Abgeordneten liegenden Alters und dem Umwandlungskoeffizienten des unter dem Alter des Abgeordneten liegenden Koeffizienten mit der Anzahl der Monate entspricht.

(2) Für die Auszahlung der im Abs. 1 angeführten Vorsorgebehandlung ist eine Mindestbeitragszahlung von einer Legislaturperiode erforderlich, wobei das Recht bei Erreichung des 65. Lebensjahres erwirkt wird. Für jedes über das fünfte Jahr hinausgehende Mandatsjahr wird

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 11. Juli 2014, Nr. 5 geändert.

das für die Erwirkung des Anrechtes auf die Vorsorgebehandlung erforderliche Alter um ein Jahr gekürzt, wobei als Grenze das sechzigste Lebensjahr gilt.

(3) Für die Zwecke der Erwirkung des Rechtes gilt der Bruchteil eines Jahres als volles Jahr, sofern dieser mindestens sechs Monate und einen Tag umfasst; der Bruchteil eines Jahres im Ausmaß von sechs Monaten oder weniger hat keinerlei Wirkungen. Lediglich für die Zwecke der Erwirkung des Mindestrechtes muss für den als Mandat anerkannten Zeitraum der monatliche Pflichtbeitrag laut Abs. 4 entrichtet worden sein.

(4) Die Abgeordneten unterliegen einer Pflichtvorsorgebeitragszahlung für die Vorsorgebehandlung, für die ein Betrag in Höhe von 8,80 Prozent der für die Beitragsleistung festgeschriebenen Steuergrundlage einbehalten wird, die der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 unter Ausschluss jeglicher weiteren Amts- oder Zusatzentschädigung entspricht.

(5) Der individuelle Betrag der Beiträge für die Vorsorgebehandlung, der im Gesamtausmaß von 33 Prozent der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 bestimmt wird, besteht aus der Pflichtbeitragszahlung im Sinne des Abs. 4 und der figurativen Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates und wird alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet, und zwar bis zur Erreichung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung.

(6) Dem Abgeordneten, der einen anderen Abgeordneten ersetzt, dessen Wahl annulliert worden ist, wird die Beitragszahlung für den Zeitraum der Legislaturperiode ab dem Tag, ab dem der Grund für die Annullierung der Wahl gegeben ist und dem Tag der Ersetzung figurativ zuerkannt.

(7) Für die vom Abgeordneten ab der XV. Legislaturperiode eingezahlten Beiträge ist die Rückerstattung nicht zulässig; eine Ausnahme stellt der Tod des Abgeordneten im Laufe des Mandats vor Erreichung des Mindestbeitragszeitraumes dar, wobei in diesem Fall die Rückerstattung der Beiträge zugunsten der Bezugsberechtigten aufgrund der Regelung der gesetzlichen Erbfolge vorgesehen ist.

(8) Der Abgeordnete, der sich im Sinne des Art. 2 Abs. 2 anstelle der Aufwandsentschädigung für die Beibehaltung der bei der Herkunftskörperschaft bezogenen Besoldung entscheidet, kann den Antrag stellen, zur Beitragszahlung zugelassen zu werden, um die Anrechnung des Mandats für die Vorsorgebehandlung zu erwirken. In diesem Fall erfolgt der Einbehalt der Vorsorgebeiträge laut Abs. 4 auf die Zusatzbezüge oder wird zu Lasten des Abgeordneten ergänzt.

(9) Der Abgeordnete, der vier Legislaturperioden aufweisen kann, da er das Amt eines Regionalratsabgeordneten oder des Mitgliedes des gesamtstaatlichen oder europäischen Parlamentes bekleidet hat, reift im Falle seiner Wiederwahl in den Landtag und demnach in das Amt eines Regionalratsabgeordneten für die weiteren Legislaturperioden die Vorsorgebehandlung an, die ausschließlich aufgrund des Anteils der Pflichtbeitragszahlung zu seinen Lasten laut Abs. 4, die alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, errechnet wird.

Art. 8⁷ Leibrente und Vorsorgebehandlung

(1) Für die in der XV. oder in den nachfolgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten, welche die für den Erhalt der Leibrente vorgesehenen Beitragsvoraussetzungen

⁷ Für die Zwecke laut Art. 2 Abs. 3 des RG vom 26. Februar 1995, Nr. 2 und im Sinne und für die Wirkungen von Art. 17 Abs. 1 des RG vom 21. September 2012, Nr. 6 findet die Aussetzung der Aufwertung laut Art. 2 Abs. 2 des vorgenannten RG Nr. 2/1995 mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 auf sämtliche Rechtsinstitute Anwendung, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist, und zwar bis der Betrag verrechnet worden ist, der entweder der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes im Höchstausmaß von insgesamt 12 Prozent oder – im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 – der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode (21. November 2013) erreichten Ausmaß (9,40%) entspricht. Im Sinne der vorgenannten Bestimmungen ist die Aufwertung bzw. Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes mit dem ersten Tag der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) mit Ausgangswert 1. Jänner 2009 wiederaufzunehmen.

erreicht haben, hat die weitere Ausübung des Mandats keinerlei rechtliche und wirtschaftliche Auswirkung auf die Höhe der Leibrente im Vergleich zu dem bereits bis zur XIV. Legislaturperiode angereiften Ausmaß.

(2) Nach der Beendigung des Mandats und bei Erreichen der für jeden Abgeordneten für die Erwirkung des Rechtes vorgesehenen Altersvoraussetzungen steht den Abgeordneten laut Abs. 1 die Leibrente in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode angereiften prozentuellen Ausmaß innerhalb der im Art. 10 festgelegten Grenzen zu, berechnet auf der Grundlage der Bruttoentschädigung für die Parlamentsabgeordneten gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 in dem zum 31. Jänner 2005 geltenden Ausmaß, die bis 31. Dezember 2009 aufgewertet und um einen Prozentsatz erhöht wird, welcher der jährlichen Aufwertung des ISTAT-Indexes bis zur Erwirkung des Rechtes auf die Leibrente entspricht. Für die weiteren, ab der XV. Legislaturperiode geleisteten Mandatsjahre steht die aufgrund des Beitragssystems laut Art. 7 ermittelte Vorsorgebehandlung zu.

Art. 9⁸ Abfindung und Vorsorgebehandlung für die in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählt und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten

(1) Den in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählten und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten wird der Betrag der Beitragszahlungen für die Abfindung der XIV. Legislaturperiode, so wie bis zum 31. Dezember 2009 auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet und um die vom entsprechenden Fonds erzielten Ergebnisse erhöht, auf der Grundlage der vom Präsidium festgesetzten Einzelvorschriften rückerstattet. Für die weiteren Mandatsjahre ab der XV. Legislaturperiode steht die Vorsorgebehandlung, die auf der Grundlage des Beitragssystems gemäß Art. 7 berechnet wird, zu.

Art. 10^{9 10} Berechnungsgrundlage für die Leibrente der Abgeordneten, Übergangsbestimmungen betreffend die Anerkennung des derzeitigen Wertes eines Anteils der Leibrente und gemeinsame Bestimmungen

⁸ Für die Zwecke laut Art. 2 Abs. 3 des RG vom 26. Februar 1995, Nr. 2 und im Sinne und für die Wirkungen von Art. 17 Abs. 1 des RG vom 21. September 2012, Nr. 6 findet die Aussetzung der Aufwertung laut Art. 2 Abs. 2 des vorgenannten RG Nr. 2/1995 mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 auf sämtliche Rechtsinstitute Anwendung, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist, und zwar bis der Betrag verrechnet worden ist, der entweder der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes im Höchstausmaß von insgesamt 12 Prozent oder – im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 – der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode (21. November 2013) erreichten Ausmaß (9,40%) entspricht. Im Sinne der vorgenannten Bestimmungen ist die Aufwertung bzw. Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes mit dem ersten Tag der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) mit Ausgangswert 1. Jänner 2009 wiederaufzunehmen.

⁹ Dieser Artikel wurde von der authentischen Interpretation betroffen, die durch den Art. 1 des RG vom 11. Juli 2014, N. 4 eingeführt wurde, auf den auch mit Bezug auf andere mit dem geregelten Sachgebiet zusammenhängende Bereiche verwiesen wird.

Für die Zwecke laut Art. 2 Abs. 3 des RG vom 26. Februar 1995, Nr. 2 und im Sinne und für die Wirkungen von Art. 17 Abs. 1 des RG vom 21. September 2012, Nr. 6 findet die Aussetzung der Aufwertung laut Art. 2 Abs. 2 des vorgenannten RG Nr. 2/1995 mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 auf sämtliche Rechtsinstitute Anwendung, für die eine Aufwertung oder eine Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes vorgesehen ist, und zwar bis der Betrag verrechnet worden ist, der entweder der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes im Höchstausmaß von insgesamt 12 Prozent oder – im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 – der nicht vorgenommenen Erhöhung aufgrund des ISTAT-Indexes in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode (21. November 2013) erreichten Ausmaß (9,40%) entspricht. Im Sinne der vorgenannten

- (1) Die Berechnungsgrundlage für die Leibrenten ist die Bruttoentschädigung für die Abgeordneten des Parlaments gemäß Art. 8 Abs. 2 und die Leibrente für die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten und für die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten, die in Erwartung sind, die vorgesehenen Voraussetzungen anzureifen, wird auf 30,40 Prozent der genannten Berechnungsgrundlage gekürzt und für den von jedem Abgeordneten innerhalb der XIV. Legislaturperiode angereiften, darüber hinausgehenden Teil der Leibrente wird der derzeitige Wert anerkannt.
- (2) Die Abgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und eine Leibrente beziehen, die höher als 30,40 Prozent ist, haben die Möglichkeit, sich innerhalb einer gemäß den Einzelvorschriften laut Abs. 4 festgesetzten Frist, unwiderruflich für die Zuerkennung des derzeitigen Wertes des Anteils ihrer Leibrente, welcher das genannte Ausmaß überschreitet, zu entscheiden, wobei die eigene Leibrente nachfolgend neu festgesetzt wird.
- (3) Die von den Abgeordneten laut Abs. 1 und 2 in der XII., XIII. oder XIV. Legislaturperiode eingezahlten Pflichtbeträge für den Ehegatten und die Kinder werden für den Zeitraum des Mandats, welcher der Reduzierung der Leibrente entspricht, so wie in den Abs. 1 und 2 bestimmt, rückerstattet.
- (4) Das Präsidium regelt mit einem eigenen Beschluss die Anwendungsmodalitäten in Bezug auf folgende Aspekte:
- a) die Festsetzung des derzeitigen Wertes laut Abs. 1 und 2, auch unter Beachtung der steuerrechtlichen Behandlung;
 - b) die Bestimmung eines eventuellen Finanzinstrumentes, in welches die Beträge laut Buchst. a) zur Gänze oder auch nur zum Teil verpflichtend fließen sollen, wobei die Vorsorgezwecke derselben berücksichtigt werden, mit nachfolgender Freischaltung vom Garantiefonds;
 - c) die entsprechende Anwendung des Solidaritätsbeitrags;
 - d) die Option laut Abs. 2.¹¹
- (5) Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der Inhaber oder in Erwartung einer Leibrente von 30,40 oder mehr Prozent ist, wird die ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete verstorben ist, zustehende übertragbare Leibrente auch dann ausbezahlt, wenn der Abgeordnete die vorgesehenen Altersvoraussetzungen noch nicht angereift hat; sie wird auf den Betrag berechnet, der dem Prozentsatz von 30,40 Prozentsatz der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 entspricht und steht den hinterbliebenen Familienangehörigen gemäß Art. 14 zu und wird nach den dort vorgesehenen Einzelvorschriften entrichtet. Im Falle der Invalidität oder der gänzlichen und andauernden Arbeitsuntauglichkeit wird dem aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten eine wirtschaftliche Behandlung für einen vom Präsidium bestimmten Zeitraum und in einem von diesem festgesetzten Ausmaß bis 30,40 Prozent der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 ausbezahlt.
- (6) Die Leibrente gemäß der Abs. 1 und 2, die übertragbare Leibrente gemäß Abs. 5 sowie die direkte Vorsorgebehandlung gemäß Art. 7 und die übertragbare Vorsorgebehandlung gemäß Art. 14 werden in 12 Monatsraten ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

Bestimmungen ist die Aufwertung bzw. Erhöhung auf der Grundlage des ISTAT-Indexes mit dem ersten Tag der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) mit Ausgangswert 1. Jänner 2009 wiederaufzunehmen.

¹⁰ In Durchführung dieses Artikels wird auf den Beschluss des Präsidiums des Regionalrats vom 9. April 2013, Nr. 324/13 verwiesen.

¹¹ Der derzeitige Wert eines Leibrentebetrages laut diesem Absatz wurde mit Beschluss des Präsidiums des Regionalrats vom 27. Mai 2013, Nr. 334 festgesetzt.

Art. 11 Ablauf der Vorsorgebehandlung

- (1) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vorsorgebehandlung sind ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete das notwendige Alter zur Erwirkung des Rechts angereift hat, wirksam.
- (2) Falls der Abgeordnete bei Mandatsbeendigung bereits die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Vorsorgebehandlung gemäß Art. 7 besitzt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats, wenn das Mandat in der letzten Monatshälfte beendet wurde, und ab dem 16. Tag desselben Monats, falls das Mandat in der ersten Monatshälfte beendet wurde, wirksam.
- (3) Im Falle einer Mandatsbeendigung wegen Ablaufs der Legislaturperiode wird die Vorsorgebehandlung den Abgeordneten, die bereits das Recht erworben haben, ab dem ersten Tag nach Ende der Legislaturperiode ausbezahlt.

Art. 12 Aussetzung der Vorsorgebehandlung

- (1) Falls ein Abgeordneter sein Mandat beendet hat und wieder zum Landtagsabgeordneten oder zum Mitglied des gesamtstaatlichen Parlaments, des europäischen Parlaments, des Regionalrats einer anderen Region gewählt wird oder zum Mitglied der italienischen Regierung, zum Regionalassessor, zum Landesrat ernannt wird oder ein institutionelles Amt bekleidet, für das die Verfassung oder ein anderes Verfassungsgesetz die Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten vorsieht, wird das Recht auf die Leibrente und auf die zustehende Vorsorgebehandlung für die gesamte Dauer des Mandates ausgesetzt.
- (2) Nach der Beendigung des Mandats laut Abs. 1 werden die Leibrente und die Vorsorgebehandlung wieder entrichtet. Im Falle einer Wiederwahl zum Mitglied des Landtages und demzufolge zum Mitglied des Regionalrates, wird die Vorsorgebehandlung auf der Grundlage des gesamten Betrages der Beitragsleistungen, zusammengesetzt aus der Summe der Beitragsleistungen betreffend die ausgesetzte Vorsorgebehandlung und der Beiträge betreffend den weiteren Zeitraum, berechnet.

Art. 13 Beschlagnahme und Pfändung der Vorsorgebehandlung

- (1) Die direkte oder übertragbare Vorsorgebehandlung unterliegt der Beschlagnahme und Pfändung innerhalb der von Art. 545 der italienischen Zivilprozessordnung vorgesehenen Grenzen.

Art. 14 Vorsorgebehandlung zugunsten der Hinterbliebenen der in der XV. und in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten und Prozentsätze

- (1) Die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod des in der XV. oder in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Bezugsberechtigten eingetreten ist, steht den Familienmitgliedern, die Anrecht auf die Hinterbliebenenversorgung haben oder, in Ermangelung derselben, den Erben zur Gänze zu. Sollten keine Bezugsberechtigten gegeben sein, fließt die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, in den Haushalt des Regionalrates ein.
- (2) Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der das Mandat für einen Zeitraum von nicht weniger als einer Legislaturperiode ausgeübt hat oder eines Abgeordneten, der aus dem Amt ausgeschieden ist und Inhaber der Vorsorgebehandlung oder in Erwartung der Erwirkung der für den Erhalt der Vorsorgebehandlung notwendigen Altersvoraussetzung ist, steht die übertragbare Vorsorgebehandlung laut Art. 7 mit Wirkung ab dem ersten Tag des auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, folgenden Monats den nachstehend angeführten hinterbliebenen

Familienangehörigen zu, die einen entsprechenden formellen Antrag stellen und die Unterlagen, aus denen das gesetzliche Anrecht hervorgeht, beilegen:

- a) dem hinterbliebenen Ehegatten, wenn keine zu Lasten des Abgeordneten gehende bezugsberechtigten Kinder unter sechsundzwanzig Jahren vorhanden sind: 60 Prozent, solange er/sie Witwe/r bleibt und unter der Voraussetzung, dass gegen ihn/sie kein rechtswirksam gewordenes Urteil über Trennung mit Schuldzuerkennung ergangen ist. Es kommt Art. 9 des Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. Für den Fall, dass der Anspruch auf die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung vom geschiedenen Ehegatten und dem hinterbliebenen Ehegatten erhoben wird, wird diese oder der Anteil derselben auf Antrag des geschiedenen Ehegatten und unter der Voraussetzung, dass dieser eine Unterhaltszahlung bezieht, auf der Grundlage eines Urteils des Landesgerichtes, das die zustehenden Anteile festlegt, ausbezahlt.
 - b) dem hinterbliebenen Ehegatten mit bezugsberechtigten, zu Lasten des Abgeordneten lebenden Kindern unter sechsundzwanzig Jahren: 60 Prozent; diesem Prozentsatz wird für jedes Kind, auch für den Fall, dass ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt, 20 Prozent bis zu einem Höchstausmaß von 100 Prozent hinzugefügt. Den ehelichen Kindern sind die legitimierten Kinder, die unehelichen, rechtlich anerkannten Kinder oder die Kinder, deren Abstammungsverhältnis gerichtlich festgestellt wurde, die Adoptivkinder und die minderjährigen, zwecks Adoption anvertrauten Kinder in den laut Art. 25 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 184 vom 4. Mai 1983 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Fällen gleichgestellt. Anrecht auf die übertragbare Vorsorgebehandlung haben außerdem Waisenkinder, unabhängig von ihrem Alter, die für arbeitsunfähig erklärt worden sind und keine Einkommen beziehen, die das mittels Ordnungsbestimmungen des Präsidiums bestimmte Ausmaß überschreiten;
 - c) dem hinterbliebenen, anspruchsgerechtigten Kind in Ermangelung beider Eltern: 70 Prozent. Falls mehr als ein bezugsberechtigtes Kind gegeben ist, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung im Ausmaß von 80 Prozent im Falle von zwei Nutznießern und im Ausmaß von 100 Prozent bei drei oder mehr Nutznießern ausbezahlt; in diesen Fällen wird der Gesamtbetrag zu gleichen Teilen ausbezahlt und dies auch falls ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt;
 - d) in Ermangelung der Bezugsberechtigten laut der Buchst. a) und b) die Eltern, die steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten: 15 Prozent für jeden Bezugsberechtigten. Es kommt Art. 12-ter des Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. In Ermangelung der bezugsberechtigten Eltern den Brüdern und Schwestern, sofern nachgewiesen wird, dass sie steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten.
- (3) Die Bedingungen für die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung müssen zum Zeitpunkt des Ablebens des Abgeordneten gegeben sein. Sofern diese nicht mehr fortbestehen, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung widerrufen. Zu diesem Zweck können die Inhaber der übertragbaren Vorsorgebehandlung aufgefordert werden, alle zwei Jahre die Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass die vorgenannten Bedingungen weiterhin gegeben sind. Der Inhaber kann die geforderten Angaben mittels Selbsterklärung abgeben.
- (4) Die übertragbare Vorsorgebehandlung wird in den im Art. 13 vorgesehenen Fällen entsprechend den dort bestimmten Einzelvorschriften ausgesetzt.

Art. 15¹²

¹² Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 15. November 2019, Nr. 7 aufgehoben.

Art. 15-bis¹³ Verbot des Verzichts und der Übertragbarkeit der wirtschaftlichen Behandlung

(1) Ein Verzicht auf die verschiedenen, wie auch immer benannten und im vorliegenden Gesetz vorgesehenen Formen der wirtschaftlichen Behandlung, auch vorsorgerechtlicher Natur, ist nicht möglich. Die wirtschaftliche Behandlung kann vor ihrem Bezug nicht Gegenstand einer Übertragung an Dritte sein.

Art. 16 Befugnisse des Präsidiums

(1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkommer dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenkommer zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Einheitstext zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen sowie eine Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz auszuarbeiten. Das Präsidium legt außerdem ab der nächsten Ernennung der Vertreter der Region in der paritätischen Kommission für die Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen deren monatliche Bruttoentschädigung fest, die diesen Vertretern jedoch nicht zusteht, sofern sie bereits eine Aufwandsentschädigung als Regionalrats- bzw. Parlamentsabgeordnete oder eine Leibrente bzw. ein vergleichbares, aufgrund institutioneller Aufträge zustehendes Einkommen beziehen. Die diesen Vertretern – falls zustehend – zuerkannte monatliche Bruttoentschädigung und die Außendienstvergütung werden in der vom Landtag der Herkunftsprovinz des ernannten Vertreters bestimmten Höhe festgelegt.

Art. 17 Abschaffung von Bestimmungen

(1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der autonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009 und Nr. 8 vom 14. Dezember 2011, werden abgeschafft und verlieren ihre Wirkung bei Beendigung der vorher bestehenden Rechtsverhältnisse.

¹³ Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 4 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 eingefügt.

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

**Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2
(Interventi in materia di indennità e previdenza ai
Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige),
come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4,
30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8,
14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6,
nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5
(Determinazione delle indennità spettanti ai membri
della Giunta regionale), e successive modificazioni,
volte al contenimento della spesa pubblica¹**

TITOLO I

**NUOVI REQUISITI DI ETÀ PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'AMMONTARE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ
– LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI**

**Art. 1² (Allineamento dei requisiti di età per la maturazione
del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il
sistema contributivo INPS)**

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato è pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.

Art. 2³

Art. 3⁴

Art. 4⁵

³ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

TITOLO II

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A CARATTERE PREVIDENZIALE PER I CONSIGLIERI ELETTI A DECORRERE DALLA XV LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare)

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato.

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.⁶

Art. 6 (Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 4 della

⁶ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (legge finanziaria).

legge regionale n. 6 del 2012 sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale*) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 7 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di

Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.

Art. 10 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONALGESETZ VOM 11. JULI 2014, NR. 5

Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 (Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino – Südtirol), so wie durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 abgeändert, sowie zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 (Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses) mit seinen späteren Änderungen zwecks Eindämmung der öffentlichen Ausgaben¹

I. TITEL

**NEUE ALTERSVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
AUSZAHLUNG
DER BIS ZUR XIV. LEGISLATURPERIODE ANGEREIFTEN
LEIBRENTEN – REDUZIERUNG DES AUSMASSES
DER DIREKTEN UND ÜBERTRAGBAREN LEIBRENTEN
– GRENZE HINSICHTLICH DER ANHÄUFUNG DER
LEIBRENTEN**

¹ Im ABl. vom 16. Juli 2014, Nr. 28, Sondernummer Nr. 1.

Art. 1² Angleichung der Altersvoraussetzungen für den Anspruch auf die Zuerkennung der Leibrente an das INPS/NISF-Beitragssystem

(1) In Anwendung der Grundsätze gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. m) des Gesetzesdekretes Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt worden ist, ist das Alter für die Erwirkung des Anrechtes auf die wie auch immer genannte Leibrente jenes, das vom Gesetz Nr. 335 vom 8. August 1995 „Reform des Pflicht- und Zusatzrentensystems“ für reine Beitragszahler, die in der getrennten Verwaltung das Anrecht auf die vorzeitige Rente angereift haben, vorgesehen ist.

(2) Für jedes Jahr der Amtszeit, das über das fünfte Jahr hinausgeht, wird das für die Erwirkung des Anrechtes erforderliche Alter um ein Jahr, jedoch höchstens um fünf Jahre und höchstens bis zum sechzigsten Lebensjahr, herabgesetzt.

Art. 2³

Art. 3⁴

² Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 15. November 2019, Nr. 7 ersetzt.

³ Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des RG vom 15. November 2019, Nr. 7 aufgehoben.

⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des RG vom 15. November 2019, Nr. 7 aufgehoben.

Art. 4⁵

II. TITEL

**ABSCHAFFUNG DES RECHTSINSTITUTS DER
VORSORGEBEHANDLUNG FÜR DIE AB DER XV.
LEGISLATURPERIODE GEWÄHLTEN ABGEORDNETEN –
KÜRZUNG DER AMTSENTSCHÄDIGUNG DER
MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS UND DES
REGIONALAUSSCHUSSES**

Art. 5 Abschaffung der Vorsorgebehandlung und Einzahlung der Beitragszahlung zugunsten der Ergänzungsvorsorge

(1) Das im Regionalgesetz Nr. 6 von 2012 für die in der XV. Legislaturperiode und in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten vorgesehene Rechtsinstitut der Vorsorgebehandlung ist abgeschafft.

(2) Die Pflichtvorsorgebeitragszahlung, der die Abgeordneten gemäß Art. 7 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 im Ausmaß von 8,80 Prozent der für die Beitragsleistung festgeschriebenen Steuergrundlage unterliegen, die der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 des genannten Gesetzes unter Ausschluss jeglicher weiteren Amts- und Zusatzentschädigungen entspricht, wird mit Wirkung ab Beginn der laufenden Legislaturperiode zusammen mit der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates, die im Höchstausmaß von 24,20

⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des RG vom 15. November 2019, Nr. 7 aufgehoben.

Prozent unter Berücksichtigung des Abs. 3 festgesetzt ist, zugunsten der jeweiligen Ergänzungsvorsorge eingezahlt, sofern der Abgeordnete diese angibt.

(3) Die Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates wird bis zum Mindestausmaß von 12 Prozent im Verhältnis zur entsprechenden figurativen Beitragszahlung gekürzt, die bereits zu Lasten der Zugehörigkeitsvorsorgekörperschaft des jeweiligen Abgeordneten, der lohnabhängiger Arbeitnehmer des privaten oder öffentlichen Bereichs ist, geht.

(4) Der Abgeordnete, der nicht lohnabhängiger Arbeitnehmer des privaten oder öffentlichen Bereichs ist, muss für die Zwecke der Zuerkennung der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates gewährleisten, dass der Auftrag eines Abgeordneten entsprechend den für die lohnabhängigen Arbeitnehmer vorgesehenen Bedingungen der Ausschließlichkeit verrichtet wird.

(5) Sofern der Abgeordnete nicht in die im Abs. 4 angeführte Kategorie fällt, wird die Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates bis zum Mindestausmaß von 12 Prozent um den Vorsorgebeitrag gekürzt, der autonom in die jeweilige Zugehörigkeitskasse oder bei der jeweiligen -körperschaft eingezahlt wird.

(6) Für die Abgeordneten, die Inhaber einer direkten Rente sind, erfolgt keine Zuerkennung der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates.

(7) Die Rückerstattung der Pflichtvorsorgebeitragszahlung gemäß der Abs. 2 und 3 zugunsten der Abgeordneten ist nicht vorgesehen außer im Todesfalle, wenn der Tod vor dem Beitritt an die eigene Ergänzungsvorsorge eintritt, vorbehaltlich der

Überprüfung der in den Abs. 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels vorgesehenen Voraussetzungen.⁶

Art. 6 Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums und des Regionalausschusses

(1) Die Prozentsätze der Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 werden auf das nachstehend angeführte Ausmaß herabgesetzt: Präsident, von 45 auf 31 Prozent; Vizepräsidenten, von 22,50 auf 18 Prozent; Präsidialsekretäre von 11,25 auf 9 Prozent.

(2) Die Prozentsätze der Amtszulage der Mitglieder des Regionalausschusses laut Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 23. November 1979 (*Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses*) mit seinen späteren Änderungen werden auf das nachstehend angeführte Ausmaß gekürzt: Präsident, von 45 auf 31 Prozent; wirkliche Assessoren, von 27 auf 20 Prozent; Ersatzassessoren von 18 auf 10 Prozent.

III. TITEL SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 7 Abschaffung von Bestimmungen

(1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 (Finanzgesetz) geändert.

26. Februar 1995 betreffend (*Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol*), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 werden abgeschafft.

Art. 8 Befugnisse des Präsidiums

(1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenversammlung dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenversammlung zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Vereinheitlichten Text zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen in Einklang mit dem vorliegenden Gesetz sowie alle für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Akte zu erlassen.

Art. 9 Finanzbestimmung

(1) Die geringeren, im Betrag von 1.940.000,00 Euro geschätzten Ausgaben für das Finanzjahr 2014 und in Höhe von 2.200.000,00 Euro für die Finanzjahre 2015 und 2016, die sich durch die Anwendung der in den Art. 2 und 6 enthaltenen Bestimmungen ergeben, stellen Einsparungen der Haushaltsgrundeinheiten 10.100 und 10.200 des Haushaltsvoranschlags des Regionalrates für das Finanzjahr 2014 und die nachfolgenden Haushaltsjahre dar.

(2) Die aufgrund der im Art. 5 enthaltenen Bestimmungen erwachsenden Ausgaben, die auf 1.400.000,00 Euro jährlich geschätzt werden, werden durch die Verringerung der auf den Haushaltsgrundeinheiten 10.100 und 10.200 für die Jahre 2014 bis 2016 verfügbaren Ausgabenermächtigungen, so wie laut Abs. 1 vorgesehen, gedeckt.

Art. 10 Dringlichkeitsklausel

(1) Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Legge 30/12/2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 965

In vigore dal 1 maggio 2019

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.[\[500\]](#)

Note:

[\[500\]](#)Comma così modificato dall'[art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

Art. 1 - Comma 966

In vigore dal 1 gennaio 2019

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Legge 05/06/2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 .
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo .^[19]^[20]

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'[articolo 120](#), secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento ^[21].

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'[articolo 11](#) della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'[articolo 120](#) della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'[articolo 3](#) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'[articolo 117](#), terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'[articolo 8](#) della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'[articolo 4](#) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ^[22].

Note:

^[19]Vedi, anche, i commi 81, 83 e 95 dell'[art. 1](#), L. 7 aprile 2014, n. 56.

^[20]Sull'applicabilità del potere sostitutivo, di cui al presente articolo, vedi il comma 9 dell'[art. 35](#), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#)

^[21]La [Corte costituzionale](#), con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 8](#), comma 1, sollevata in riferimento all'[art. 120](#), secondo comma.

^[22]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, [iProv. 16](#)

marzo 2006, n. 2540, il [Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU](#), il [Prov. 16 novembre 2006, n. 2673](#) il [Prov. 16 novembre 2006, n. 2674](#), il [Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR](#), la [Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR](#), la [Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR](#), il [Prov. 31 maggio 2007, n. 115/CSR](#), il [Prov. 12 luglio 2007, n. 148](#), il [Prov. 30 ottobre 2007, n. 99/CU](#), la [Del. 15 novembre 2007](#), il [Prov. 20 marzo 2008, n. 103/CSR](#), il [Prov. 13 novembre 2008, n. 204/CSR](#), il [Prov. 20 novembre 2008, n. 232/CSR](#), il [Prov. 28 gennaio 2009, n. 7/CU](#), l'[Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR](#), il [Prov. 25 marzo 2009, n. 46/CSR](#), il [Prov. 1 aprile 2009, n. 21/CU](#), l'[Intesa 5 novembre 2009](#), il [Prov. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR](#), l'[Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR](#), l'[Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR](#), l'[Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR](#), l'[Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR](#), il [Prov. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR](#), l'[Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR](#), l'[Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR](#), l'[Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR](#), l'[Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR](#), l'[Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR](#), l'[Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR](#), l'[Intesa 22 febbraio 2012, n. 54/CSR](#), l'[Intesa 15 marzo 2012, n. 33/CU](#), l'[Intesa 20 dicembre 2012, n. 258/CSR](#), l'[Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU](#), l'[Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU](#), l'[Intesa 6 febbraio 2014, n. 9/CU](#), l'[Intesa 15 maggio 2014, n. 52/CU](#), l'[Intesa 10 luglio 2014, n. 84/CSR](#), l'[Intesa 27 novembre 2014, n. 146/CU](#), l'[Intesa 18 dicembre 2014, n. 190/CSR](#), l'[Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU](#), l'[Intesa 19 gennaio 2017, n. 10/CSR](#), l'[Intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR](#), l'[Intesa 26 ottobre 2017, n. 176/CSR](#), l'[Intesa 28 novembre 2019, n. 195/CSR](#), l'[Intesa 8 aprile 2020, n. 61/CSR](#), l'[Intesa 14 settembre 2022, n. 184/CSR](#), l'[Intesa 14 settembre 2022, n. 146/CU](#), l'[Intesa 10 maggio 2023, n. 103/CSR](#) e l'[Intesa 2 agosto 2023, n. 193/CSR](#).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n. *56/CSK* del 3 aprile 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;



Handwritten signature



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

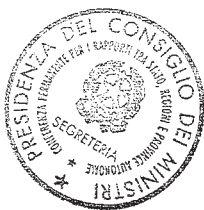
2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI
VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO**

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

RP



Tab. 1

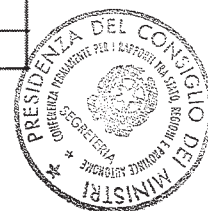
dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	€ 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	€ 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	€ 545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	€ 546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	€ 548,12		
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	€ 551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	€ 555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	€ 560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	€ 565,49		
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	€ 575,69		
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	€ 597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	€ 605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	€ 623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	€ 711,43		
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	€ 713,53		
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	€ 732,22		
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	€ 909,95		
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	€ 940,03		
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	€ 941,55		
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	€ 950,14		
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	€ 963,02		
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	€ 1.127,75		
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	€ 1.391,35		
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	€ 1.403,69		
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	€ 1.548,63		
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	€ 1.562,60		
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	€ 1.563,83		
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	€ 1.581,10		
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	€ 1.593,44		
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	€ 1.604,55		
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	€ 1.816,12		
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	€ 1.796,79		
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	€ 1.807,90		
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	€ 1.822,70		
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.560.306	€ 1.838,74		
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	€ 1.854,78		
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	€ 2.124,34		
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	€ 2.114,56		
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	€ 2.128,61		
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	€ 2.139,15		
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	€ 2.146,17		
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	€ 2.156,71		



AP

Tab. 1

01/12/1983	31/12/1983	£	4.779.505	€	2.468,41		
01/01/1984	31/01/1984	£	6.289.788	€	3.248,40		
01/02/1984	30/04/1984	£	6.302.205	€	3.254,82		
01/05/1984	31/07/1984	£	6.314.622	€	3.261,23		
01/08/1984	30/10/1984	£	6.327.039	€	3.267,64		
01/11/1984	30/11/1984	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/12/1984	31/12/1984	£	6.940.156	€	3.584,29		
01/01/1985	31/01/1985	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/02/1985	30/04/1985	£	6.351.872	€	3.280,47		
01/05/1985	31/07/1985	£	6.376.706	€	3.293,29		
01/08/1985	31/10/1985	£	6.395.331	€	3.302,91		
01/11/1985	30/11/1985	£	6.401.540	€	3.306,12		
01/12/1985	31/12/1985	£	7.064.324	€	3.648,42		
01/01/1986	30/04/1986	£	7.883.548	€	4.071,51		
01/05/1986	31/10/1986	£	7.927.447	€	4.094,18		
01/11/1986	30/11/1986	£	7.974.913	€	4.118,70		
01/12/1986	31/12/1986	£	8.792.219	€	4.540,80		
01/01/1987	30/04/1987	£	8.669.115	€	4.477,22		
01/05/1987	31/10/1987	£	8.714.993	€	4.500,92		
01/11/1987	30/11/1987	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/12/1987	31/12/1987	£	9.670.447	€	4.994,37		
01/01/1988	30/04/1988	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/05/1988	31/10/1988	£	8.808.780	€	4.549,36		
01/11/1988	30/11/1988	£	8.856.901	€	4.574,21		
01/12/1988	31/12/1988	£	9.861.993	€	5.093,29		
01/01/1989	30/04/1989	£	9.278.408	€	4.791,90		
01/05/1989	31/10/1989	£	9.343.686	€	4.825,61		
01/11/1989	30/11/1989	£	10.048.088	€	5.189,40		
01/12/1989	31/12/1989	£	11.086.485	€	5.725,69		
01/01/1990	30/04/1990	£	10.548.201	€	5.447,69		
01/05/1990	31/10/1990	£	10.622.990	€	5.486,32		
01/11/1990	30/11/1990	£	10.692.368	€	5.522,15		
01/12/1990	31/12/1990	£	11.923.332	€	6.157,89		
01/01/1991	30/04/1991	£	13.185.233	€	6.809,60		
01/05/1991	31/10/1991	£	13.290.743	€	6.864,10		
01/11/1991	30/11/1991	£	13.377.887	€	6.909,10		
01/12/1991	31/12/1991	£	14.801.505	€	7.644,34		
01/01/1992	30/11/1992	£	14.077.985	£	7.270,67		
01/12/1992	31/12/1992	£	15.501.603	€	8.005,91		
01/01/1993	30/06/1993	£	14.077.985	€	7.270,67		
01/07/1993	30/11/1993	£	15.250.322	€	7.876,13		
01/12/1993	31/12/1993	£	16.616.995	€	8.581,96		
01/01/1994	30/11/1994	£	16.024.883	€	8.276,16		
01/12/1994	31/12/1994	£	17.391.556	€	8.981,99		
01/01/1995	03/04/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
04/04/1995	30/11/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
01/12/1995	31/12/1995	£	17.845.814	€	9.216,59		
01/01/1996	30/11/1996	£	16.933.399	€	8.745,37		



AP

Tab. 1

01/12/1996	31/12/1996	£	18.300.072	€	9.451,20		
01/01/1997	30/11/1997	£	17.918.724	€	9.254,25		
01/12/1997	31/12/1997	£	19.285.397	€	9.960,08		
01/01/1998	31/12/1998	£	18.674.170	€	9.644,40		
01/01/1999	31/12/1999	£	19.315.728	€	9.975,74		
01/01/2000	31/12/2000	£	19.965.710	€	10.311,43		
01/01/2001	31/12/2001	£	20.607.808	€	10.643,04		
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249.905	€	10.974,66		
10/08/2002	31/12/2002	£	21.249.905	€	10.974,66		
01/01/2003	31/12/2003			€	11.579,73		
01/01/2004	31/12/2004			€	12.007,03		
01/01/2005	31/12/2005			€	12.434,32		
01/01/2006	31/12/2006			€	11.703,64		
01/01/2007	31/12/2007			€	11.703,64		
01/01/2008	31/12/2008			€	11.703,64		
01/01/2009	31/12/2009			€	11.703,64		
01/01/2010	31/12/2010			€	11.703,64		
01/01/2011	30/09/2011			€	11.703,64		
01/10/2011	31/12/2011			€	11.283,28		

AP



Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817



Decreto legge 10/10/2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni^[31]

In vigore dal 28 giugno 2013

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:^[32]

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#);

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese d'esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la

consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'[articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96](#);

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'[articolo 14, comma 1, lettera f\), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#). La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli [articoli 28 e 29 del codice penale](#), l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2 . Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle

disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo [articolo 14, comma 1, lettera a\), del decreto-legge n. 138 del 2011](#).

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'[articolo 126, primo comma, della Costituzione](#).

6. All'[articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'[articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». [\[33\]](#)

Note:

[\[31\]](#)Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#)

[\[32\]](#)Alinea così modificato dall'[art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

[\[33\]](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23](#) (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli [articoli 116 e 117 della Costituzione](#) e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha

dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli [articoli 117](#) e [119 della Costituzione](#) e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione¹

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2²

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.³

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

CAPO IV

BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 16³⁶ (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del Consiglio regionale, ivi compresi anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, quantificati in base ad una pianificazione pluriennale del relativo fabbisogno, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.³⁷

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁶ Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁷ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 febbraio 2017, n. 1.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

**Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen
der Region¹**

**I. KAPITEL
HAUSHALTSVORANSCHLAG UND
AUSGABENGESETZE**

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

Art. 2²

Art. 3 Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Haushalts das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.³

¹ Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

² Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

23. Juni 2011, Nr. 118 wiedergegebenen Verwaltungsüberschusses ein.

III. KAPITEL VORLÄUFIGE GEBARUNG UND VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG

Art. 14³⁴

Art. 15³⁵

IV. KAPITEL HAUSHALT DES REGIONALRATES

Art. 16³⁶ **Buchhaltungsautonomie des Regionalrates**

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Regionalrat über einen autonomen Haushalt und wendet unter Beachtung der allgemeinen Buchhaltungs- und Haushaltsgrundsätze, die dem Legislativdekret Nr. 118 von 2011 in geltender

³⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

Fassung beigelegt sind, dieselben Haushalts- und Rechnungsvorlagen der Region an.

(2) Die auf begründeten Antrag des Präsidenten des Regionalrates im Haushalt der Region bereitgestellten Mittel für die Organisation, die Tätigkeit und sämtliche Ausgaben des Regionalrats – einschließlich der aus den Regionalgesetzen und entsprechenden Durchführungsverordnungen über die Entschädigung und Vorsorge der amtierenden und ehemaligen Regionalratsabgeordneten erwachsenden Ausgaben, die aufgrund einer Mehrjahresplanung quantifiziert werden – werden dem Regionalrat zur Verfügung gestellt.³⁷

V. KAPITEL GEBARUNG DER EINNAHMEN

Art. 17³⁸

Art. 18³⁹

Art. 19⁴⁰

³⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 17. Februar 2017, Nr. 1 ersetzt.

³⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁴⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 68 Aspettativa per mandato parlamentare (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993) [\[571\]](#) [\[572\]](#)

In vigore dal 24 maggio 2001

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3

Note:

[\[571\]](#)In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#) e, successivamente, l'[art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#)

[\[572\]](#)Vedi, anche, l'[art. 3, comma 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#)

Legge 28/02/1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) .
Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1986, n. 49.

24.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'[articolo 21](#) della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre[\[48\]](#) di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati [\[49\]](#) [\[50\]](#).
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con [D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092](#) , è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'[art. 12](#) della L. 30 marzo 1971, n. 118 , dal comma quarto dell'[art. 14-septies](#) della L. 29 febbraio 1980, n. 33 , calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Note:

[\[48\]](#) Per l'anticipazione del presente termine vedi:

- per l'anno 2021, l'[art. 21](#), comma 1, lett. a), D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2022, n. 142](#);
- per l'anno 2022, l'[art. 1](#), comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2023, n. 191](#).

[\[49\]](#) Per la perequazione automatica delle pensioni vedi il [D.M. 20 novembre 1995](#) e successivi indicati in nota.

[\[50\]](#) Sull'applicabilità delle operazioni di conguaglio di cui al presente comma, vedi l'[art. 1](#), comma 288, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Legge 23/12/1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

CAPO III

Disposizioni in materia previdenziale

Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)^[152]

In vigore dal 21 luglio 2015

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'[articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. ^[151] ^[150]

2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'[articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314](#), forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al [regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 aprile 1936, n. 1155](#), e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti

ridotti di cui al [decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 1988, n. 160](#), e successive modificazioni e integrazioni.^[149]

6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'[articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#).

9. All'[articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli [articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".

Note:

^[149] La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 17-24 giugno 2002, n. 269 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento all'[art. 3](#) e all'[art. 38](#) della Costituzione.

^[150] Per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui al presente comma, vedi [art. 69, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), l'[art. 1, comma 19, L. 24 dicembre 2007, n. 247](#), l'[art. 18, comma 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), l'[art. 24, comma 25, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), l'[art. 1, comma 236, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), l'[art. 1, comma 483, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), l'[art. 1, comma 260, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), l'[art. 1, commi 477 e 478, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), l'[art. 1, commi 309 e 310, L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) e l'[art. 1, comma 135, L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

^[151] Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, D.L. 21 maggio 2015, n. 65](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2015, n. 109](#).

^[152] La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 sollevata in riferimento agli [articoli 36, 38 e 53 della Costituzione](#).

Legge 23/12/2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)

In vigore dal 5 maggio 2001

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#):

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'[articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

- a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544](#), è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
- b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'[articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544](#), è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della [legge n. 544 del 1988](#), anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del [regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 aprile 1936, n. 1155](#), nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla [legge 5 marzo 1963, n. 389](#), sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'[articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297](#), e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualità pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualità pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565](#). [143]

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'[articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. [140]

7. L'[articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#). [141]
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'[articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96](#), e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'[articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955](#), e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del [decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564](#), e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'[articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), è inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'[articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47](#)".
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del [decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564](#), e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e successive modificazioni.
12. L'[articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), è abrogato.
13. L'[articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'[articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479](#), e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni

e non determinano oneri od utili.^[142]

16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'[articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

18. I pescatori autonomi di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#), che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'[articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.

Note:

[140] Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 158](#) convertito in legge dall'[art. 1, L. 2 luglio 2001, n. 248](#).

[141] A norma dell'[art. 43, comma 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della [L. 11 novembre 1983, n. 638](#)

[142] Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi [l'art. 1, comma 185, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#)

[143] La [Corte costituzionale, con sentenza 8-19 gennaio 2007, n. 3](#) (Gazz. Uff. 24 gennaio 2007, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 69, comma 5](#), sollevate in riferimento agli [artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione](#)

Legge 08/08/1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

In vigore dal 21 maggio 2015

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'[articolo 38 della Costituzione](#), definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 3, lettera h\), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#), e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'[articolo 48-bis dello Statuto stesso](#).
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725](#) (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'[articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'[articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al [decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#), rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può

prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'[articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta[\[3\]](#).[\[15\]](#)

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.[\[37\]](#)

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. [\[16\]](#) [\[17\]](#)

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.[\[38\]](#)

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati

dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.[\[13\]](#) [\[39\]](#)

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
- b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. [\[47\]](#)

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#), liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni. [\[24\]](#)

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'[articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222](#), si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'[articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#). Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.[\[20\]](#)

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli [articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.[\[20\]](#)

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. [\[18\]](#) [\[25\]](#)

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età[\[40\]](#), a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.[26]

[21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.[12]]

[22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.[12]]

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.[4] [14] [27]

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;[28]

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

[c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro;

la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.[\[5\]](#)]

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.[\[29\]](#) [\[30\]](#) [\[41\]](#)

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'[articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.[\[31\]](#)

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età[\[42\]](#). Per il biennio 1996/1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.[\[32\]](#)

30. All'[articolo 13, comma 5, lettera c\), della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'[articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993, ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 13, comma 5, della legge 23](#)

[dicembre 1994, n. 724 \[6\] \[21\]](#). Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'[articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#).

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'[articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#); nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli [articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità[7] ;

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'[articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), in base ai benefici di cui all'[articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257](#), e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento[8] .[33]

33. All'[articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".

34. L'[articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374](#), è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico- scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".

35. All'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al [decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374](#), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.[\[43\]](#)

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al [decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374](#), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.[\[43\]](#)

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge[9] , il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di riconsunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'[articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, e degli [articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#). Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.[34]

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), per la durata di 25 giorni complessivi l'anno nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. [11] [19] [22]

42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi dal lavoro dipendente, autonomo o di

impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.[44]

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#), fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.[35] [36] [23]

44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

- a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
- b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
- c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
- d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
- e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'[articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni;
- f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.[45]

45. Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.[10] [46]

46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

Note:

[3] Comma così modificato dall'[art. 6, comma 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314](#) a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[4] L'[art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2001, n. 355](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2001, n. 417](#) ha interpretato autenticamente il secondo periodo del presente comma, nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa

limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del presente articolo che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

[5] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997 n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 1994, n. 724

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1996, n. 402.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 16, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[9] Termine prorogato al 30 aprile 1997 dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 417

[10] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, dall'art. 59, comma 24, lett. a) e b), L. 27 dicembre 1997, n. 449 dall'art. 1, comma 21, L. 23 agosto 2004, n. 243 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107

[11] L'art. 1, comma 774, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

[12] Comma abrogato dall'art. 19, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[13] Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, L. 24 dicembre 2007, n. 247 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[14] Comma così modificato dall'art. 24, comma 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[15] Per l'estensione del coefficiente di trasformazione di cui al presente comma, vedi art. 12, comma 12-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, l'art. 24, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

[16] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

[17] Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma vedi art. 5, comma 1-bis, D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 4-23 luglio 2018, n. 173 (Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevede l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162 (Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del presente comma e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

[20] La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.

[21] La Corte costituzionale, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 446 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- [23] La Corte costituzionale, con ordinanza 22-29 maggio 2002, n. 227 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
- [24] La Corte costituzionale, con 6 dicembre 2016 - 26 gennaio 2017, n. 23 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2017, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
- [25] La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 23 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 18, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- [26] In deroga al presente comma vedi l'art. 22, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Per le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti di cui al presente comma, vedi il D.M. 13 gennaio 2003.
- [27] Per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo in favore dei lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180. Vedi, anche, l'art. 69, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
- [28] Per i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico, vedi l'art. 59, commi 6-8 e la Tabella C, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- [29] Per l'assunzione di personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- [30] Per l'applicazione delle presenti disposizioni nei confronti di alcune categorie di lavoratori dipendenti, vedi l'art. 59, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- [31] A norma dell'art. 1, comma 8, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato.
- [32] Per i termini di accesso al pensionamento di anzianità limitatamente all'anno 1998, vedi l'art. 59, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- [33] Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria che abbiano conseguito durante tale periodo il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.
- [34] Per la contribuzione figurativa e la copertura assicurativa per periodi non coperti dalla contribuzione, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564; per il riscatto e la prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
- [35] Per le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, vedi l'art. 3, comma 8, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
- [36] Per l'inapplicabilità del divieto di cumulo di cui al presente comma tra il trattamento di reversibilità INPS e la rendita INAIL, vedi gli artt. 73, comma 1 e 78, commi 20 e 33, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
- [37] In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 5-ter, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
- [38] Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 e l'art. 1, comma 10, L. 24 dicembre 2007, n. 247.
- [39] Vedi, anche, l'art. 1, commi 92 e 94, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e l'art. 24, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 15 maggio 2012, il Decreto 22 giugno 2015, il Decreto 15 maggio 2018, il Decreto 1 giugno 2020 e il Decreto 1 dicembre 2022.
- [40] Per l'elevazione del requisito anagrafico di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 6, L. 23 agosto 2004, n. 243. Vedi, anche, l'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- [41] Vedi, anche, l'art. 19, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
- [42] Vedi, anche, l'art. 1, comma 192, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- [43] Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
- [44] Vedi, anche, l'art. 35, comma 10, e l'allegato A, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.
- [45] Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107.
- [46] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 novembre 2003, il D.M. 3 febbraio 2005 e il D.M. 27 maggio 2005.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio - 27 giugno 2024, n. 112 (Gazz. Uff. 3 luglio 2024, n. 27 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale "del combinato disposto" degli artt. 1, comma 13, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale "del combinato disposto" degli artt. 1, comma 13, della L. n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.

Art. 2 (Armonizzazione)

In vigore dal 1 gennaio 2012

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.[48] [62]

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito:

a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;

b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1[49];

b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale

contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali[50].

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'[articolo 2120 del codice civile](#) in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'[articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.[59]

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'[articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297](#), viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'[articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982](#). Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89](#), e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#), sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.[51] [74]

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.[75]

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'[articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), in

materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli [articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177](#), rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'[articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994](#).

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'[articolo 13, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#).

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'[articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222](#). Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#), come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. [\[58\]](#) [\[63\]](#)

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'[articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), come modificato dall'articolo 4, commi 1, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".

15. All'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

- a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
- b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
- c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
- d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
- e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
- f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente all'importo

eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. [56] [57] [64] [65]

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'[articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'[articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.[52]

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera b\), della legge 23 agosto 2004, n. 243](#), e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni

dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#). Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.^[54]^[60]

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'[articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
- b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
- c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
- d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.^[66]

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

- a) prevedere, per i lavoratori di cui all'[articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;
- b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'[articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'[articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'[articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233](#), in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
- b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
- c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
- d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del [Regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#) del Consiglio del 24 giugno 1988;
- e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
- f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
- g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;
- h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.[\[67\]](#)

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
- c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,

anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.[76]

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996[68] , sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'[articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'[articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.[55] [61] [69] [70] [77]

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996[53] [68] , ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'[articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento[71] ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'[articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233](#), e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. [72]

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla [legge 9 marzo 1989, n. 88](#), al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479](#), e alla [legge 2 agosto 1990, n. 233](#), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'[articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).^[73]

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla [legge 5 marzo 1963, n. 389](#), con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conferma della volontarietà dell'accesso;
- b) applicazione del sistema contributivo;
- c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.^[78]

Note:

^[48] Comma così modificato dall'[art. 3, comma 215, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)dall'[art. 2, comma 499, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'[art. 2, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

^[49] Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 215, lett. a\), L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)

^[50] Lettera aggiunta dall'[art. 3, comma 215, lett. c\), L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)come modificata dall'[art. 10, comma 13-quater, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 1997, n. 30](#)

^[51] Comma così modificato dall'[art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#)a decorrere dal 1° gennaio 2001.

^[52] Comma così modificato dall'[art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#)a decorrere dal 1° gennaio 1998.

^[53] Termine differito al 29 febbraio 1996 dall'[art. 9, comma 18, D.L. 1° febbraio 1996, n. 39](#)e dall'[art. 9, comma 18, D.L. 2 aprile 1996, n. 180](#), non convertiti in legge e al 31 marzo 1996 dall'[art. 5, D.L. 26 febbraio 1996, n. 84](#), non convertito in legge.

^[54]Comma così modificato dall'[art. 22-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), come modificato dall'[art. 12, comma 12-sexies, lett. a\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#)

^[55]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi [l'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#)

^[56]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi [l'art. 1, comma 280, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

^[57]In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi [l'art. 21, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#)

^[58]Sulle modalità per l'effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma vedi [l'art. 45, comma 3-ter, D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#)

^[59]La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione](#)

^[60]La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111(Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1ª Serie

speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

[61] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 22 aprile 2022, n. 104 (Gazz. Uff. 27 aprile 2022, n. 17 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 come convertito, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 18 ottobre - 28 novembre 2022, n. 238 (Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, sollevate per contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all'art. 118, comma quarto, 23, anche in riferimento all'art. 41, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

[62] Per la determinazione dell'aliquota aggiuntiva relativa agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, vedi iD.M. 12 luglio 2000.

[63] Il regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente comma è stato emanato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

[64] Norme di attuazione del presente comma sono state emanate con iD.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[65] Per il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, vedi l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

[66] Per il personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562; per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, vedi iD.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658; per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, vedi iD.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164; per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, vedi iD.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166; per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), vedi il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[67] Per le disposizioni in materia di previdenza agricola, vedi iD.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563; il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149 e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

[68] Per i termini per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che risultano non iscritti alle predette forme, vedi l'art. 1, comma 214, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[69] Per la facoltà di riscatto di attività prestata con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vedi l'art. 51, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e il D.M. 2 ottobre 2001.

[70] Per l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui al presente comma, con effetto dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, vedi l'art. 45, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[71] Per l'elevazione del contributo, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 44, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[72] Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi iD.M. 24 novembre 1995 e il D.M. 2 maggio 1996, n. 281.

[73] Il regolamento previsto dal presente comma, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, è stato emanato con D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

[74] Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

[75] Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 1996.

[76] In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato iD.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

[77] Vedi, anche, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144; l'art. 1, comma 6, L. 23 agosto 2004, n. 243; l'art. 1, commi 770, 772 e 788, L. 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 1, comma 79, L. 24 dicembre 2007, n. 247; l'art. 18, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98; l'art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183; l'art. 24, commi 6, 9, 10 e 26, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; l'art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232; l'art. 8, commi 4, 7 e 10, L. 22 maggio 2017, n. 81; l'art. 1, comma 147, L. 27 dicembre 2017, n. 205; l'art. 1, commi 261, 262, 263 e 267, L. 30 dicembre 2018, n. 145 e l'art. 1, commi da 386 a 397, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[78] In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi iD.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)^[101]

In vigore dal 31 dicembre 2023

1. All'[articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'[articolo 37, comma 3, lettera c\), della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'[articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989](#), sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.^[86]

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#);
- b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698](#);
- c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
- d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra^[79].

Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.^[96]

4. Ai fini di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 febbraio 1988, n. 48](#), in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di

raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.[\[80\]](#) [\[88\]](#) [\[89\]](#) [\[93\]](#) [\[102\]](#)

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.[\[97\]](#) Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla [legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° giugno 1991, n. 166](#), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni[81] salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti[94]

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.[91]

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'[articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.[94]

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.[90]

10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.[92]

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'[articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli [articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.[98]

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e dal [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994](#), la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2,

comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'[articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#). Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge. [\[87\]](#) [\[95\]](#) [\[105\]](#)

[13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 . I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [\[82\]](#) [\[103\]](#)]

14. Il terzo comma dell'[articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#) è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimisi tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'[articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155](#). Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento

delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli [articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e degli [articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544](#), nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al [decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357](#), già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'[articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990](#), salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.^[83]

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge^[84], norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.[\[85\]](#) [\[104\]](#)

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'[articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al [decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#), e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'[articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989](#) e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'[articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989](#).[\[99\]](#)

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'[articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#). Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'[articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988](#), per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'[articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto [decreto legislativo n. 124 del 1993](#), e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'[articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera c\), della legge 2 gennaio 1991, n. 1](#), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174](#),

mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della [legge 23 marzo 1983, n. 77](#), e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla [legge 2 gennaio 1991, n. 1](#), per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174](#).

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia, di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di

individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'[articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".

27. All'[articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479](#), le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a

società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dimissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.^[100]

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

Note:

[79] Lettera così modificata dall'[art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 novembre 1996, n. 608](#).

[80] Per gli aumenti dell'assegno sociale di cui al presente comma, relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, vedi [l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), [l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#) [l'art. 70, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e [l'art. 38, comma 1, lett. b\), L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

[81] A norma dell'[art. 38, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) il presente termine è sospeso per un periodo di 18 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'[art. 1, comma 6](#). Successivamente il presente termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007, dall'[art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#)

[82] Comma abrogato dall'[art. 47, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)

[83] Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 1996, n. 402](#).

[84] Termine differito al 31 marzo 2000 dall'[art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1996, n. 417](#) come modificata dall'[art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[85] Termine prorogato al 30 giugno 1998 dall'[art. 37, comma 1, lett. b\), L. 5 agosto 1981, n. 416](#) come modificata dall'[art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[86] Comma così modificato dall'[art. 1, comma 745, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[87] Comma così modificato dall'[art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'[art. 14, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[88] Per la corresponsione dell'assegno sociale di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vedi [l'art. 20, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#)

[89] Per l'incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, vedi [l'art. 24, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[90] Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e sostituito dall'[art. 11, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28](#)

febbraio 2020, n. 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'art. 1, comma 16, lett. a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18

[91] Per la sospensione dei termini di prescrizione di cui al presente comma, vedi l'art. 37, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, l'art. 11, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21

[92] Comma inserito dall'art. 9, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'art. 1, comma 16, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18

[93] La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23-27 giugno 2008, n. 233 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

[94] La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in combinato disposto, con l'art. 15 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 659/1999, del 22 marzo 1999, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

[95] La Corte costituzionale, con ordinanza 18 ottobre - 25 novembre 2016, n. 254 (Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs. n. 509 del 1994 dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995 dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del D.L. n. 98 del 2011, come convertito dalla L. n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della L. 20 settembre 1980, n. 576 sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost.

[96] Per il potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.

[97] Per la misura dell'assegno nel caso di titolari ricoverati in istituti o comunità a carico di enti pubblici, vedi il D.M. 13 gennaio 2003.

[98] Per la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni, di cui al presente comma, vedi:

- per l'anno 1996, vedi il D.M. 19 maggio 1997;
- per l'anno 1998, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1999, n. 250, il quale ha reso noto che con Decreto 8 luglio 1999 (non pubblicato in G.U.) la misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, in ragione del 4,793%;
- per l'anno 1999, vedi il D.M. 2 maggio 2000;
- per l'anno 2000, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 24 aprile 2001, n. 95, il quale ha reso noto che con Decreto 26 marzo 2001 (non pubblicato in G.U.) è stata determinata la misura degli interessi di cui al presente comma, in ragione del 4,933%;
- per l'anno 2001, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 31 luglio 2002, n. 178 il quale ha reso noto che con Decreto 20 giugno 2002 (non pubblicato in G.U.), è stata determinata, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, la misura degli interessi in ragione del 4,460%;
- per l'anno 2002, vedi il D.M. 24 luglio 2003;
- per l'anno 2003, vedi il D.M. 23 giugno 2004;

- per l'anno 2004, vedi il [D.M. 19 maggio 2005](#);
- per l'anno 2005, vedi il [D.M. 26 ottobre 2006](#);
- per l'anno 2006, vedi il [D.M. 31 luglio 2007](#);
- per l'anno 2007, vedi il [D.M. 8 aprile 2009](#);
- per l'anno 2008, vedi il [D.M. 17 settembre 2009](#).

[99] Per l' elevazione al 32% dell' aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni dipendenti gestito dall' Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), vedi il [D.M. 21 febbraio 1996](#).

[100] Per le disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, vedi il [D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104](#).

[101] Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi [art. 66, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247](#).

[102] Vedi, anche, l'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

[103] Vedi, anche, l'art. 10, [D.L. 13 settembre 1996, n. 477](#).

[104] Vedi, anche, l'art. 2, [D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414](#).

[105] Vedi, anche, l'art. 2, [D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414](#).

Art. 4 (Destinatari)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Al comma 1 dell'[articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'[articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro;".
4. Al comma 1 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute".

Art. 5 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'[articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6 (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Al comma 7 dell'[articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

Art. 7 (Banca depositaria)^[106]

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Dopo l'[articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso un banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'[articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77](#), introdotto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83](#).
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato [articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983](#)".

Note:

^[106]Vedi, anche, l'[art. 194-bis, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) aggiunto dall'[art. 1, comma 1135, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 8 (Finanziamento)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Il primo periodo del comma 2 dell'[articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'[articolo 13, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

Art. 9 (Fondi pensione aperti)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Al comma 2 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. All'[articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'interposizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione".

Art. 11 (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)

In vigore dal 1 gennaio 1997

1. L'[articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'[articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponible la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'[articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'[articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;"

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e

successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'[articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'[articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre quinto fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'[articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni;"

8. All'[articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, lettera a\), del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, lettera c\), del citato testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#).

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".

2. Agli effetti del comma 9 dell'[articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'[articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.^[107]

3. All'[articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni".

Note:

^[107] Comma così modificato dall'[art.1, comma 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 1997, n. 30](#).

Art. 12 (Regime tributario dei fondi pensione)^[108]

In vigore dal 17 agosto 1995

1. L'[articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 86](#), calcolato come media dei valori risultanti dai

prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta".

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'[articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato [articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993](#). Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale su redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'[articolo 2117 del codice civile](#), l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'[articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'[articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

Note:

[108] Per le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, vedi [ID.M. 21 ottobre 1995](#).

Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione)

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. L'[articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto, con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della [legge 24 gennaio 1978, n. 14](#), con la procedura di cui all'[articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#); la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della

commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'[articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](#). Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e al [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'[articolo 1, 7° comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974](#), convertito, con modificazioni, dalla citata [legge n. 216 del 1974](#), sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".

[2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.[\[110\]](#) [\[111\]](#)]

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.[\[109\]](#)

Note:

[109]Comma modificato dall'art. 1, comma 68, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006, come modificato dall'art. 39-quinquies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[110]Comma abrogato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[111] Per l' aumento della spesa per il funzionamento della commissione di vigilanza, vedi art. 59, comma 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14 (Compiti della commissione di vigilanza)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

- a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
- b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
- c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
- d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
- e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
- f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
- g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
- h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
- i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
- l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
- m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in

rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni".

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'[articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato [articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993](#).

Art. 15 (Regime transitorio)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. All'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

2. All'[articolo 18, comma 3, lettera b\), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e assicurativa".

3. All'[articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".

4. All'[articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche

complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'[articolo 2117 del codice civile](#), si applica il comma 13 dell'articolo 13".

5. All'[articolo 18, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'[articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'[articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993](#), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'[articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993](#), introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'[articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993](#), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso [decreto legislativo n. 124 del 1993](#), e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 (Sanzioni)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. Dopo l'[articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito in seguente: "Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'[articolo 2621 del codice civile](#).
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

Art. 17 (Entrata in vigore)

In vigore dal 17 agosto 1995

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella 1 (v. articolo 1, comma 3)

In vigore dal 17 agosto 1995

Quadro riassuntivo

Quadro riassuntivo							
Effetti sul fabbisogno derivanti dalle modifiche alla normativa in materia previdenziale (1)							
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)							
				1996	1997	1998	1999
A)	1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1, c. 17 e 18		80 (0)	82 (0)	85 (0)	87 (0)
	2. Indennità «una tantum»	Art. 1, c. 20					
	3. Pensioni d'anzianità di cui:	Art. 1, c. da 25 a 32		3.578 (241)	2.254 (332)	3.045 (388)	4.085 (424)
	a) dipendenti			2.200	1.132	1.778	2.280
	a1) di cui privati			1.656	427	917	1.306
	b) autonomi			1.358	1.122	1.267	1.805
	4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art.					

			1, c. 41	286 (85)	673 (192)	1.037 (290)	1.368 (377)
		5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi	Art. 1, c. 42	13 (0)	32 (0)	51 (0)	70 (0)
		6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL	Art. 1, c. 43	49 (0)	134 (0)	216 (0)	296 (0)
		7. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2, c. 5		-(45)	-(93)	-(143)
		8. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2, c. 9, 10 e 11	615 (0)	635 (0)	651 (0)	667 (0)
		9. Invalidità settore pubblico	Art. 2, c. 12	-15 - (9)	-46 - (28)	-77 - (46)	-109 - (65)
		10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2, c. 13	-5 -(3)	-15 - (9)	-26 - (16)	-36 - (22)
		11. integrazioni al minimo	Art. 2, c. 14	-55 (0)	-55 (0)	-76 (0)	-78 (0)
		12. Ridefinizione base imponibile INPS	Art. 2, c. 15, 16 e 17	-50 (0)	-52 (0)	-53 (0)	-55 (0)
		13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo	Art. 2 c. 18	-32 (0)	-33 (0)	-34 (0)	-35 (0)
		14. lavoro parasubordinato	Art. 2, c. da 26 a 32	2.604 (0)	2.733 (0)	2.815 (0)	2.900 (0)
		15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F	Art. 3, c. 2	0 - (56)	0 - (287)	0 - (287)	0 - (287)
		16. Assegno sociale	Art. 3, c. 6 e 7	7 (7)	14 (14)	21 (21)	29 (29)
		18. Pensione regime internazionale	Art.				

			3, c. da 14 a 17	28 (0)	57 (0)	83 (0)	105 (0)
		20. Costo previdenza complementare		-204 - (98)	-483 - (228)	-849 - (397)	-1.317 (-611)
		Totali a)		8.629 (-37)	6.816 - (1.526)	8.2241 - (1.227)	9.233 - (1.539)
	B)	Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria)		4.808	5.117	4.931	-
				(258)	(354)	(375)	
		Differenza A) e B)		3.821	1.699	3.293	-
				-(295)	- (1.880)	- (1.602)	
	A)	1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1,	90	93	96	98
			c. 17 e 18	(0)	(0)	(0)	(0)
		2. Indennità «una tantum»	Art. 1,	-18	-36	-37	-38
			c. 20	(0)	(0)	(0)	(0)
		3. Pensioni d'anzianità	Art. 1,	5.273	6.456	7.225	8.049
		di cui:	c. da 25 a 32	(519)	(655)	(875)	(1.069)
		a) dipendenti		3.192	4.319	5.046	5.841
		a1) di cui privati		1.936	2.408	2.471	2.839
		b) autonomi		2.081	2.137	2.179	2.208
		4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art. 1,	1.663	1.922	2.141	2.321
			c. 41	(451)	(511)	(558)	(592)
		5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi	Art. 1,	89	108	127	146
			c. 42	(0)	(0)	(0)	(0)
		6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL	Art. 1,	375	452	527	601

			c. 43	(0)	(0)	(0)	(0)
		7. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2,				
			c. 5	-(197)	-(253)	-(313)	-(376)
		8. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2,	684	701	718	736
			c. 9, 10 e 11	(0)	(0)	(0)	(0)
		9. Invalidità settore pubblico	Art. 2,	-141	-174	-208	-242
			c. 12	-(85)	-(104)	-(125)	-(145)
		10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2,	-47	-58	-69	-81
			c. 13	-(28)	-(35)	-(41)	-(49)
		11. integrazioni al minimo	Art. 2,	-81	-83	-86	-88
			c. 14	(0)	(0)	(0)	(0)
		12. Ridefinizione base imponibile INPS	Art. 2,	-56	-58	-60	-61
			c. 15, 16 e 17	(0)	(0)	(0)	(0)
		13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo	Art. 2	-36	-36	-37	-38
			c. 18	(0)	(0)	(0)	(0)
		14. Lavoro parasubordinato	Art. 2,	2.987	3.162	3.257	3.355
			c. da 26 a 32	(0)	(0)	(0)	(0)
		15. Perequazione «quota oarte» pensioni al costo vita + 1% (tra sferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F	Art. 3, c. 2	0 - (287)	0 - (287)	0 - (287)	0 - (287)
		16. Assegno sociale	Art. 3,	36	44	52	60

			c. 6 e 7	(36)	(44)	(52)	(60)
		17. Riduzione periodo prescrizione contributi	Art. 3,	-56	-58	-60	-61
			c. 9 e 10	(0)	(0)	(0)	(0)
		18. Pensione regime internazionale	Art. 3,	124	140	153	164
			c. da 14 a 17	(0)	(0)	(0)	(0)
		19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro	Art. 3,	2.627	2.788	2.871	2.957
			c. 24				
		20. Costo previdenza complementare		-1.824	-2.403	-2.814	-3.270
				-	-	-	-
				-(831)	(1.087)	(1.253)	(1.440)
		Minore gettito IRPEF		-1.371	-1.487	-1.587	-1.676
				-	-	-	-
				(1.371)	(1.487)	(1.587)	(1.676)
		Totali a)		10.319	11.472	12.210	12.932
				-	-	-	-
				(1.792)	(2.044)	(2.122)	(2.252)
	B)	Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria)		-	-	-	-
		Differenza A) e B)		-	-	-	-

				2000	2001	2002	2003
	A)	1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1,	90	93	96	98
			c. 17 e 18	(0)	(0)	(0)	(0)
		2. Indennità «una tantum»	Art. 1,	-18	-36	-37	-38
			c. 20	(0)	(0)	(0)	(0)
		3. Pensioni d'anzianità	Art. 1,	5.273	6.456	7.225	8.049

		di cui:	c. da 25 a 32	(519)	(655)	(875)	(1.069)
		a) dipendenti		3.192	4.319	5.046	5.841
		a1) di cui privati		1.936	2.408	2.471	2.839
		b) autonomi		2.081	2.137	2.179	2.208
		4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art. 1,	1.663	1.922	2.141	2.321
			c. 41	(451)	(511)	(558)	(592)
		5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi	Art. 1,	89	108	127	146
			c. 42	(0)	(0)	(0)	(0)
		6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL	Art. 1,	375	452	527	601
			c. 43	(0)	(0)	(0)	(0)
		7. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2,				
			c. 5	-(197)	-(253)	-(313)	-(376)
		8. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2,	684	701	718	736
			c. 9, 10 e 11	(0)	(0)	(0)	(0)
		9. Invalidità settore pubblico	Art. 2,	-141	-174	-208	-242
			c. 12	-(85)	-(104)	-(125)	-(145)
		10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2,	-47	-58	-69	-81
			c. 13	-(28)	-(35)	-(41)	-(49)
		11. integrazioni al minimo	Art. 2,	-81	-83	-86	-88
			c. 14	(0)	(0)	(0)	(0)
		12. Ridefinizione base imponibile INPS	Art. 2,	-56	-58	-60	-61

			c. 15, 16 e 17	(0)	(0)	(0)	(0)
		13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo	Art. 2	-36	-36	-37	-38
			c. 18	(0)	(0)	(0)	(0)
		14. Lavoro parasubordinato	Art. 2,	2.987	3.162	3.257	3.355
			c. da 26 a 32	(0)	(0)	(0)	(0)
		15. Perequazione «quota oarte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F.	Art. 3,	0	0	0	0
			c. 2	-(287)	-(287)	-(287)	-(287)
		16. Assegno sociale	Art. 3,	36	44	52	60
			c. 6 e 7	(36)	(44)	(52)	(60)
		17. Riduzione periodo prescrizione contributi	Art. 3,	-56	-58	-60	-61
			c. 9 e 10	(0)	(0)	(0)	(0)
		18. Pensione regime internazionale	Art. 3,	124	140	153	164
			c. da 14 a 17	(0)	(0)	(0)	(0)
		19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro	Art. 3,	2.627	2.788	2.871	2.957
			c. 24				
		20. Costo previdenza complementare		-1.824	-2.403	-2.814	-3.270
				-(831)	- (1.087)	- (1.253)	- (1.440)
		Minore gettito IRPEF		-1.371	-1.487	-1.587	-1.676
				- (1.371)	- (1.487)	- (1.587)	- (1.676)

		Totali a)		10.319	11.472	12.210	12.932
				- (1.792)	- (2.044)	- (2.122)	- (2.252)
	B)	Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria)		-	-	-	-
		Differenza A) e B)		-	-	-	-

			2004	2005	TOTALI
A)	1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1,	101	104	917
		c. 17 e 18	(0)	(0)	(0)
	2. Indennità «una tantum»	Art. 1,	-39	-41	-209
		c. 20	(0)	(0)	(0)
	3. Pensioni d'anzianità	Art. 1,	8.681	10.512	59.159
	di cui:	c. da 25 a 32	(1.441)	(1.466)	(7.411)
	a) dipendenti		6.459	8.282	40.550
	a1) di cui privati		2.869	4.491	21.320
	b) autonomi		2.222	2.230	18.609
	4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art. 1,	2.460	2.553	16.424
		c. 41	(610)	(613)	(4.279)
	5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi .	Art. 1,	89	108	127
		c. 42	(0)	(0)	(0)
	6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL	Art. 1,	674	756	4.080
		c. 43	(0)	(0)	(0)
	7. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2,			
		c. 5	-(443)	-(513)	-(2.376)

	8. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2,	755	774	6.936
		c. 9, 10 e 11	(0)	(0)	(0)
	9. Invalidità settore pubblico	Art. 2,	-278	-319	-1.609
		c. 12	-(167)	-(192)	-(966)
	10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2,	-93	-107	-537
		c. 13	-(56)	-(64)	-(322)
	11. integrazioni al minimo	Art. 2,	-91	-93	-786
		c. 14	(0)	(0)	(0)
	12. Ridefinizione base imponibile INPS	Art. 2,	-63	-65	-573
		c. 15, 16 e 17	(0)	(0)	(0)
	13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo	Art. 2	-38	-38	-357
		c. 18	(0)	(0)	(0)
	14. lavoro parasubordinato	Art. 2,	3.455	3.559	30.827
		c. da 26 a 32	(0)	(0)	(0)
	15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F.	Art. 3,	0	0	0
		c. 2	-(287)	-(287)	-(2.639)
	16. Assegno sociale	Art. 3,	68	77	409
		c. 6 e 7	(68)	(77)	(409)

	17. Riduzione periodo prescrizione contributi	Art. 3,	-63	-65	-573
		c. 9 e 10	(0)	(0)	(0)
	18. Pensione regime internazionale	Art. 3,	171	177	1.202
		c. da 14 a 17	(0)	(0)	(0)
	19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro	Art. 3, c. 24	3.046	3.137	26.843
	20. Costo previdenza complementare		-3.571	-4.281	-21.196
			- (1.628)	- (1.836)	- (9.409)
	Minore gettito IRPEF		-1.709	-1.806	-13.639
			- (1.709)	- (1.806)	- (13.639)
	Totali a)		13.451	15.020	108.305
			- (2.171)	- (2.542)	- (17.252)
B)	Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria)		-	-	-
	Differenza A) e B)		-	-	-
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali è prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazione di spesa (art.1, c. 38; art.1, c. 45; art.13)					

Tabella A (v. articolo 1, comma 6)^[112]

In vigore dal 1 gennaio 2010

Coefficienti di trasformazione^[113]

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%

19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

Note:

[112]Tabella così sostituita dall'[art. 1, comma 14, L. 24 dicembre 2007, n. 247](#) a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[113]Per l'ulteriore rideterminazione dei divisori e dei coefficienti di trasformazione, di cui alla presente tabella, vedi il Decreto 15 maggio 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il [Decreto 22 giugno 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, il [Decreto 15 maggio 2018](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il [Decreto 1 giugno 2020](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, successivamente, il [Decreto 1 dicembre 2022](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tabella B (v. articolo 1, comma 26)

In vigore dal 17 agosto 1995

Anno	colonna 1	colonna 2
	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

Tabella C (v. articolo 1, comma 27)

In vigore dal 17 agosto 1995

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

Tabella D (v. articolo 1, comma 27)

In vigore dal 17 agosto 1995

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici

Anni mancanti a 37	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

Tabella E (v. articolo 1, comma 29)

In vigore dal 17 agosto 1995

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
Lavoratori dipendenti pubblici e privati	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
	1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
	1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
	1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni
	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
	1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti

Tabella F (v. articolo 1, comma 41)^[114]

In vigore dal 17 agosto 1995

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

Note:

[114]La Corte costituzionale, con sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162 (Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo del presente provvedimento e della presente Tabella, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Tabella G (v. articolo 1, comma 42)

In vigore dal 17 agosto 1995

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro

Redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari al 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	50 per cento dell'importo dell'assegno.

Legge 24/12/2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

Allegato 2

In vigore dal 1 gennaio 2008

Tabella A

Coefficienti di trasformazione^[37]

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

Note:

^[37]Per la rideterminazione dei divisori e dei coefficienti di trasformazione di cui alla presente tabella, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi l'[articolo unico, D.Dirett. 15 maggio 2012](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, vedi [l'art. unico, comma 1, D.Dirett. 22 giugno 2015](#); a decorrere dal 1° gennaio 2019, vedi [l'art. unico, D.Dirett. 15 maggio 2018](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, vedi [l'art. unico, D.Dirett. 1 giugno 2020](#) a decorrere dal 1° gennaio 2023, vedi [il Decreto 1 dicembre 2022](#).

Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120, S.O.

Art. 43 Base pensionabile [26]

In vigore dal 22 maggio 1976

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%:

- a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'[art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](#);
- b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla [legge 15 novembre 1973, n. 734](#), per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
- c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'[art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728](#), per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- d) assegno annuo previsto dall'[art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580](#), convertito nella [legge 30 novembre 1973, n. 766](#), per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
- e) assegno annuo previsto dall'[art. 12 della legge 30 luglio 1973, numero 477](#), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'[art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851](#), per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- g) assegno personale previsto dall'[art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#).[\[27\]](#)

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Note:

[\[26\]](#) Articolo così sostituito dall'[art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177](#)

[\[27\]](#) La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre - 20 ottobre 2022, n. 214 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2022, n. 43 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, sollevate in riferimento agli [artt. 3](#), secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

Codice penale

Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord

Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici

In vigore dal 1 luglio 1931

L'interdizione dai pubblici uffici [\[c.p. 19, n. 1\]](#) è perpetua o temporanea [\[c.p. 29, 37, 79; c.p.p. 662\]](#).

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o d'incaricato di pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#);
3. dell'ufficio di tutore [\[c.c. 346\]](#) o di curatore [\[c.c. 392\]](#), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [\[c.c. 350, 355, 393; c.p. 541, 564, 569\]](#);
4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico [\[1\]](#);
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze [\[1\]](#).

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [\[c.p. 79\]](#).

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [\[c.p. 98, 512\]](#) [\[2\]](#).

Note:

[\[1\]](#) La Corte costituzionale, con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1966, n. 12), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, c.p., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro; inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 c.p., nei limiti di cui sopra e, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 113 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, c.p., per quanto attiene alle pensioni di guerra.

A seguito della prima delle due sentenze della Corte costituzionale, ora citate, è stata emanata la L. 8 giugno 1966, n. 424, che abroga norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico.

[\[2\]](#) Vedi l'art. 42, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento forense.

Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

In vigore dal 1 luglio 1931

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni [c.p. 98] importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni [c.p. 314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [c.p. 31, 139, 140, 389; c.p.p. 662] [1].

La dichiarazione di abitudine [c.p. 102, 103] o di professionalità nel delitto [c.p. 105], ovvero di tendenza a delinquere [c.p. 108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [2].

Note:

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 luglio 1999, n. 286 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

[2] Vedi l'art. 42, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento forense.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere [1][2][3]

In vigore dal 14 giugno 2015

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni [4].

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [5].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [6].

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma [7].

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito [8].

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] [9].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [10].

Note:

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'[art. 33-bis](#) del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'[art. 12-sexies](#), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#) Vedi, inoltre, l'[art. 10](#), L. 16 marzo 2006, n. 146, [lart. 24-ter](#), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dal comma 29 dell'[art. 2](#), L. 15 luglio 2009, n. 94 e l'[art. 2](#), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 aprile 2010, n. 52](#). L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1](#) della stessa legge. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71](#), comma 1, [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'[art. 2](#), L. 28 giugno 2012, n. 92.

[2] Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell'[art. 1](#), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71](#), comma 1, [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). L'[art. 7](#), primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#) in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'[art. 416-bis](#) del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'[art. 39](#), L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato.

[3] Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 4](#) dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

[4] Comma così modificato dall'[art. 1](#), L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1](#), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5](#), comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

[5] Comma così modificato dall'[art. 1](#), L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1](#), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5](#), comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

[6] Comma così modificato dall'[art. 11-bis](#), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

[7] Comma così modificato dall'[art. 1](#), L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 3) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1](#), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5](#), comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

[8] I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale ([art. 2](#), D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'[art. 4-bis](#), L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà.

[9] Parte soppressa dall'[art. 36](#), comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

[10] Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b-bis) del comma 1 dell'[art. 1](#), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e poi dal comma 2 dell'[art. 6](#), D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2010, n. 50](#) Si tenga presente che il citato [D.L. n. 4/2010](#) è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 120](#), [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato [D.L. n. 4 del 2010](#) era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Art. 416 bis.1 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose^[1]

In vigore dal 16 giugno 2023

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio^[2].

Note:

^[1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.

^[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L. 24 maggio 2023, n. 60, a decorrere dal 16 giugno 2023.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso^{[1][2]}

In vigore dal 11 giugno 2019

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Note:

^[1] Articolo aggiunto dall'art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356 e sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62 a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 62/2014. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 1,

comma 5, [L. 23 giugno 2017, n. 103](#) a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1](#), comma 95 della medesima [Legge n. 103/2017](#). Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, [L. 21 maggio 2019, n. 43](#), a decorrere dall'11 giugno 2019.

Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'[art. 33-bis](#) del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'[art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124](#), sulla disciplina del segreto di Stato. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'[art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92](#)

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 43/2019](#), era il seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.».

Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 103/2017](#), era il seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.».

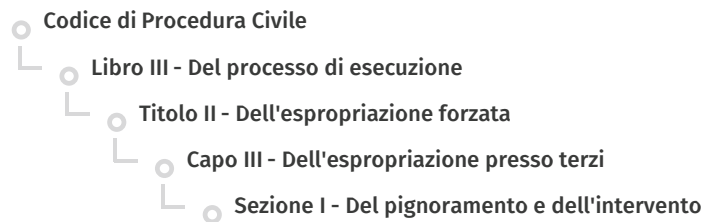
Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 62/2014](#), era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.».

[\[2\]](#) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71](#), comma 1, [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#)

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile, approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Pubblicato nella G.U. n. 253 del 28-10-1940



Art. 545 Crediti impignorabili

In vigore dal 22 settembre 2022

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto [\[1\]](#).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza [\[2\]](#).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato [\[3\]](#).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito [\[4\]](#) [\[5\]](#).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette [\[6\]](#).

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [\[c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge [\[10\]](#).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge [\[9\]](#).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è

rilevata dal giudice anche d'ufficio [9].

Note:

[1] Comma così sostituito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

[2] Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.

[3] Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».

[4] Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

[6] Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost.

[8] Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895

[9] Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

[10] Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito, a decorrere dal 22 settembre 2022, dall'art. 21-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.».

Legge 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Art. 9^[31]

In vigore dal 18 ottobre 2022

[[1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. ^[34]]]

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. ^[32] ^[33] ^[35] ^[36]

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ^[33] ^[35]

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Note:

^[31] Articolo sostituito dall'[art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 436](#) Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74](#)

^[32] La [Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 7 luglio 1988, n. 777](#) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#).

^[33] L'[art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#) ha interpretato il presente comma nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della presente legge.

^[34] Comma abrogato dall'[art. 27, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#) a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022](#) A norma dell'[art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 380, lett. a\), L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) le disposizioni dello stesso [D.Lgs. n. 149/2022](#) hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

[35]La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, novellato dall'[art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74](#), sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#). Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104](#) (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come modificato dalla [legge 6 marzo 1987, n. 74](#), sollevata in riferimento agli [artt. 2 e 3 della Costituzione](#). La stessa Corte, con [sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419](#) (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, nel testo sostituito, da ultimo, dall'[art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74](#), sollevata in riferimento agli [artt. 3 e 38 della Costituzione](#). Successivamente la Corte, con [sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'[art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74](#), nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli [artt. 2 e 3 della Cost.](#) Con successiva [ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000, n. 491](#) (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, come sostituito dall'[art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74](#) sollevata in riferimento all'[art. 3 Cost.](#)

[36]La Corte costituzionale, con [sentenza 30 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 25](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, sollevate in riferimento agli [artt. 2 e 3 della Costituzione](#).

Legge 20/05/2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2016, n. 118.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vigore dal 18 ottobre 2022

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale formazione sociale ai sensi degli [articoli 2 e 3 della Costituzione](#) e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'[articolo 87, primo comma, del codice civile](#); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo [articolo 87](#);

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli [articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile](#).

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'[articolo 68 del codice civile](#), può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non

può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
- b) le circostanze di cui all'[articolo 122, terzo comma, numeri 2\), 3\) e 4\), del codice civile](#).

8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli [articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile](#). Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#).

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'[articolo 342-ter del codice civile](#).

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli [articoli 2118 e 2120 del codice civile](#) devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del [codice civile](#), nonché gli [articoli 116](#), primo comma, [146](#), [2647](#), [2653](#), primo comma, numero 4), e [2659 del codice civile](#).
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del [codice civile](#) non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. [\[4\]](#)
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del [codice civile](#).
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'[articolo 3, numero 1\) e numero 2\), lettere a\), c\), d\) ed e\), della legge 1° dicembre 1970, n. 898](#).
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli [articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli [articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 novembre 2014, n. 162](#).[\[2\]](#)
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. [\[3\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#)
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; [\[8\]](#)
 - b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; [\[9\]](#)
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti [\[10\]](#).
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'[articolo 86 del codice civile](#), dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'[articolo 124 del codice civile](#), dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). [\[7\]](#)

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'[articolo 4](#) e alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 13](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#).

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo

e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'[articolo 337-sexies del codice civile](#), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#), dopo l'[articolo 230-bis](#) è aggiunto il seguente:

«[Art. 230-ter](#) (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

47. All'[articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile](#), dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 404 del codice civile](#).

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli [articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#).

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di

ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#).

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'[articolo 88 del codice civile](#).

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'[articolo 88 del codice civile](#), fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#). Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza

l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della [legge 31 maggio 1995, n. 218](#), è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'[articolo 438, secondo comma, del codice civile](#). Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'[articolo 433 del codice civile](#), l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'[articolo 21, comma 5, lettera b\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

[2]Comma così sostituito dall'[art. 29, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#) a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022](#) A norma dell'[art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 380, lett. a\), L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) le disposizioni dello stesso [D.Lgs. n. 149/2022](#) hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

[3]La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-22 aprile 2024, n. 66(Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 17 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

[4]La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 4 novembre 2020, n. 230(Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#)

[5]La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre - 27 dicembre 2022, n. 269(Gazz. Uff. 28 dicembre 2022, n. 52 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5», e 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5 del 2017 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

[6]La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 22 aprile 2024, n. 66(Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 17 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[7]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144](#)

[8]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5](#)

[9]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7](#)

[10]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5](#) e il [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6](#).

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2081):

Presentato dalla Sen. Monica Cirinnà e altri, in data 6 ottobre 2015.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 ottobre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro), 12ª (Igiene e sanità) e Questioni regionali. Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 13 e 14 ottobre 2015; il 17 dicembre 2015; il 13 e 28 gennaio 2016; il 2, 3, 4, 9, 10, 11,

16, 17, 24 febbraio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3634):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3, 8, 9, 15, 16 e 17 marzo 2016; il 6, 7, 12, 13 e 19 aprile 2016; il 4 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 9, 10 maggio 2016 ed approvato definitivamente l'11 maggio 2016.